



Comune di Volpiano

Regolamento Comunale per la Tutela
dall'Inquinamento Acustico – Revisione 2023

“ Regolamento Acustico e
Norme Tecniche di
Attuazione”



SOMMARIO

SOMMARIO	2
1 FINALITÀ GENERALI	4
1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE	4
1.2 DEFINIZIONI	5
1.3 ESCLUSIONI	6
2 ADEMPIMENTI DEL COMUNE	7
2.1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	7
2.1.1 Limiti Acustici	7
2.1.2 Valori di attenzione	10
2.1.3 Aree adibite a manifestazioni occasionali	10
2.1.4 Modifiche alla Classificazione Acustica del Territorio	11
2.1.5 Verifica di Compatibilità alla classificazione acustica	12
2.1.6 Revisioni del Piano di classificazione acustica	12
2.1.7 Trasformazioni Territoriali	12
2.1.8 Note circa la sorgente specifica	13
2.2 MAPPATURA ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	13
2.2.1 Modalità per Mappatura Acustica e Mappatura Acustico-strategica	13
2.2.2 Rilevazione e caratterizzazione dei piani viabili e ferrati	14
2.2.3 Identificazione delle sorgenti sonore	14
2.2.4 Realizzazione di un modello sia planimetrico che tridimensionale	14
2.2.5 Identificazione delle sorgenti sonore	14
2.2.6 Strumentazione	14
2.2.7 Restituzione dei dati	15
3 DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DI SORGENTI RUMOROSE	16
4 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	17
4.1 PROCEDURE E DOCUMENTAZIONI ACUSTICHE PER LE PRATICHE AMMINISTRATIVE	17
4.1.1 Documentazione Previsionale di Impatto Acustico	17
4.1.1.1 - Semplificazioni	20
4.1.2 Collaudo di Impatto Acustico	20
4.1.2.1 - Semplificazione	21
4.1.3 Documentazione Previsionale di Clima Acustico	22
4.1.4 Collaudo di Clima Acustico	23
4.1.5 Previsione del Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici	24
4.1.5.1 Note	25
4.1.6 Collaudo dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici	25
4.2 CASI PARTICOLARI	26
4.2.1 Edificio non residenziale con destinazione d'uso non identificata	26
4.2.2 Titolare del permesso a costruire differente dall'utilizzatore.	26
4.2.3 Modifiche ad edifici esistenti	27
4.2.4 Cambio destinazione d'uso	27
4.2.5 Varianti in corso d'opera	27
4.2.6 Ulteriori note	28
4.2.7 Ampliamenti di edifici non produttivi	28
4.3 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE	28
4.4 DISCOTECHE - SALE DA BALLO – BAR – CIRCOLI PRIVATI ECC... - E STRUTTURE FISSE DESTINATE ALLO SPETTACOLO	29
4.5 INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI	30
4.5.1 Strade	30
4.5.2 Ferrovia	30
5 IMPIANTI TECNOLOGICI E SORGENTI INTERNE DEGLI EDIFICI	31
6 ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	32
6.1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	32
6.1.1 Concessione in Deroga senza Istanza	33
6.1.2 Concessione in Deroga con Istanza Semplificata	34
6.1.3 Concessione in Deroga con Istanza Ordinaria	35
6.1.4 Concessioni in deroga per cantieri – Procedura Straordinaria	37
6.1.5 Riepilogo modalità concessioni in Deroga Cantieri	38
6.2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO, APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	39
6.2.1 Deroga senza istanza	40



6.2.2 Deroga con Istanza Semplificata	41
6.2.3 Deroga con Istanza Ordinaria	42
6.2.4 Deroga con Istanza Straordinaria	43
6.2.5 Riepilogo modalità concessioni in Deroga Manifestazioni Occasionali	44
6.3 EVENTI SPORTIVI	45
6.4 MONITORAGGIO RUMOROSITÀ IN DEROGA	47
6.5 NOTE IN MERITO AGLI EVENTI CON IMPIANTI ELETTROACUSTICI	47
6.6 DEROGA ATTIVITÀ SETTORE AGRICOLO	48
7 REQUISITI MINIMI DELLA DOCUMENTAZIONE	50
7.1 RILEVAZIONI AI SENSI DEL D. 16 MARZO 1998	50
7.1.1 Dati del Tecnico Competente in Acustica Ambientale	50
7.1.2 Strumentazione	50
7.1.3 Tempo di osservazione e di riferimento	50
7.1.4 Tempo di misura	51
7.1.5 Condizioni atmosferiche	51
7.1.6 Oggetto dell'intervento	52
7.1.7 Compendio dei dati	52
7.1.8 Considerazioni sui dati raccolti	52
7.1.9 Pianta	53
7.1.10 Mappa acustica	53
7.2 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	53
7.2.1 Tempi di misura	53
7.2.2 Metodo di misura	53
7.2.3 Punti di misura	54
7.2.4 Pianta delle partizioni verificate	55
7.2.5 Compendio dati	55
7.2.6 Classificazione acustica degli edifici	55
7.3 D.P.C.M. 16 APRILE 1999 N°215	55
7.4 RESTITUZIONE DEI DATI	56
8 CONTROLLI E SANZIONI	57
8.1 ORDINANZE	57
8.2 MISURAZIONI E CONTROLLI FONOMETRICI ED AMMINISTRATIVI	57
8.3 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI	57
8.3.1 Esclusioni	58
9 NORME TRANSITORIE E FINALI	59
9.1 ABROGAZIONE DI NORME	59
9.2 ENTRATA IN VIGORE	59
9.3 PUBBLICA UTILITÀ	59
9.4 MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	59



1 FINALITÀ GENERALI

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.

Il presente Regolamento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dall'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n.52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Il presente Regolamento, inoltre, ottempera e recepisce quanto disposto dalla DGR. 24-4049 del 27 Giugno 2012, pubblicata sul BUR Piemonte n°27 il 05/07/2012, in merito alle disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai valori limite.

1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 s.m.i., della Legge Regionale 52 del 20 ottobre 2000 e s.m.i. e D.P.R. 30 Marzo 2004 n° 142 e s.m.i., nonché le attività poste in essere da persone in grado di turbare la quiete pubblica e privata.

Dal medesimo, vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone non riconosciute ad esigenze produttive, quali schiamazzi e strepitii di animali, volume radio-Tv, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., cui provvedono il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale e gli art. 844, 1170, 1172 e 2043 del Codice Civile.

Per contro, gli schiamazzi e le rumorosità anche di radio, Tv od altro, indotti da una attività, sono completamente a carico dell'attività e sarà compito del titolare dell'attività stessa provvedere a tutto quanto necessario affinché esse rispettino i limiti dell'attuale normativa: di fatto *“Tutte le rumorosità indotte direttamente o indirettamente da un'attività, sono completamente a carico dell'attività stessa”*.

Le definizioni tecniche per l'attuazione delle norme di cui al presente regolamento, riproducono quelle stabilite dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 s.m.e.i., della legge regionale 52 del 20 ottobre 2000 e s.m.e.i., tutti i decreti attuativi ad esse collegati, e, sempre ad esse viene fatto riferimento per l'interpretazione dei provvedimenti emessi dal Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi.

E' parte integrante del presente regolamento la Classificazione Acustica del territorio, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 20.04.2004 e tutte le sue successive modifiche.

Nel caso in cui la Zonizzazione Acustica sopra richiamata dovesse subire modificazioni, queste si intendono tacitamente riportate e recepite nel presente regolamento a decorrere dalla data di esecutività della variazione stessa.

Il presente Regolamento, qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da leggi statali e/o regionali, comunque sovraordinate, si intende automaticamente modificato o aggiornato a partire dalla data di entrata in vigore della nuova legge/norma.

Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio, operanti all'interno della fascia oraria diurna (dalle ore 6,00 alle ore 22,00), o che possono operare nella fascia oraria notturna (dalle ore 22,00 alle ore 6,00), devono rispettare i limiti di zona previsti nella zonizzazione acustica del Comune di Volpiano, sia del rumore emesso che del rumore immesso, oltre al criterio di immissione differenziale, di cui all'articolo 2.2 di questo regolamento.

Sono escluse dal rispetto del Criterio di Immissione Differenziale, tutte quelle attività la cui rumorosità immessa all'interno di un ricettore sia inferiore alla soglia minima di applicabilità (vedere articolo 2.2 di questo regolamento), oppure tutte quelle attività insediate in area esclusivamente industriale (zona VI) le cui rumorosità insistono esclusivamente su ricettori insediati anch'essi in zona acustica di tipo VI *“esclusivamente industriale”*.

Sono altresì escluse dal rispetto del Criterio di Immissione Differenziale tutte quelle attività rientranti nel campo di applicazione del D. 11 Dicembre 1996 – art.3 comma 1.



Il presente regolamento, salvo differenti disposizioni a seguito di nuove normative Nazionali, Regionali, Provinciali, comunque sovraordinate, ovvero salvo differenti sentenze della Giurisprudenza, non abroga né sostituisce quanto prescritto dall'art. 844 del Codice Civile.

1.2 DEFINIZIONI

Si definiscono:

- **Permessi a Costruire:** i Permessi a Costruire, le SCIA, le CILA e gli altri titoli edilizi ed ogni altra forma di permesso ad esse equiparabili e/o riconducibili.
- **Segnalazioni Certificate di Agibilità (SCA):** con documenti correlati ed ogni altra forma di conformità ad esse equiparabili e/o riconducibili.
- **Dichiarazione di inizio Attività:** le dichiarazioni di inizio Attività ed ogni altra forma di dichiarazione riconducibile a queste norme.
- **Segnalazione di inizio Attività:** le segnalazioni di inizio Attività ed ogni altra forma di segnalazione riconducibile a queste norme.

Eventuali nuove forme e/o nomenclature riferite a dichiarazioni, permessi e quant'altro, direttamente riconducibili a queste norme, si intendono tacitamente inserite all'interno del presente Regolamento.

Si definiscono ancora:

- **Attività rumorosa:** attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo e/o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in brevi periodi di tempo, sprovvista di strutture fisse, e/o legata ad ubicazioni variabili;
Le argomentazioni di dettaglio sono riportate al paragrafo 6.2 del presente regolamento.
- **Sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- **Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nel comma precedente;
- **Valori limite assoluti di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, al netto di tutte le restanti rumorosità antropiche, pesato su tempo di riferimento.
- **Valori limite di accettabilità/immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore in facciata ad un ricettore, misurato in prossimità del ricettore stesso. Al contrario dei valori di emissione, i livelli di immissione tengono conto delle rumorosità antropiche.
I livelli di accettabilità/immissione sono sempre riferiti al tempo di riferimento.
- **Valori di immissione differenziale:** la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- **Classificazione o zonizzazione acustica:** la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- **Impatto acustico:** gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.



- **Previsione di Impatto Acustico:** Impatto acustico previsionale, redatto secondo quanto disposto dalla DGR 9-11616, a firma di un Tecnico Competente in acustica.
- **Collaudo o Verifica di Impatto Acustico:** Verifica strumentale dell'impatto acustico, redatta in conformità alla DGR 9-11616, a firma di un Tecnico Competente in acustica.
- **Clima acustico:** le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche in conformità alla D.G.R. n°46-14762 del 14 Febbraio 2005;
- **Previsione di Clima Acustico:** Clima acustico previsionale richiesto per il permesso a costruire ai sensi della D.G.R. n°46-14762 del 14 Febbraio 2005.
- **Collaudo o Verifica di Clima Acustico:** Verifica strumentale del Clima Acustico, da eseguirsi a edificio realizzato su richiesta degli organi di controllo, in conformità alla D.G.R. n°46-14762 del 14 Febbraio 2005.
- **Requisiti acustici passivi degli edifici:** i requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- **Classificazione acustica dell'edificio:** i requisiti acustici passivi degli edifici stabiliti in conformità ai dettami tecnici di cui alla Norma UNI 11367 e smi;
- **Tecnico competente in acustica ambientale:** la figura professionale cui è riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995 e regolarmente iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica.
- **Tecnico abilitato** (limitatamente alle documentazioni acustiche): Tecnico competente in acustica ambientale.
- **Ambiente abitativo:** di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) della L.447/95: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- **Ricettore:** qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L.447/95 e L.R.52/2000.
- **Ricettore sensibile o sito sensibile:** qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, etc.
- **Persone esposte al rumore:** una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.
- **Giorno lavorativo:** giorno non festivo ricompreso tra il lunedì ed il venerdì. Sono sempre esclusi il sabato e la domenica.

1.3 ESCLUSIONI

Sono escluse dal presente regolamento le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.lgs.81/2008 e s.m.i., gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.



2 ADEMPIMENTI DEL COMUNE

2.1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Comune di Volpiano ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo le sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”, ai sensi dell'art 5 e dell'art.6 della Legge Regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 “*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*”.

Il piano di Classificazione Acustica è stato adottato la prima volta con delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 20/04/2004.

Le sei classi acustiche in cui è suddiviso il territorio comunale, risultano essere:

- Classe I – Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.
- Classe II – Aree ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali
- Classe III – Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- Classe IV – Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- Classe V – Aree parzialmente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.
- Classe VI – Aree esclusivamente. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi (fatta esclusione per le unità immobiliari dei custodi e/o proprietari dell'attività stessa).

Il Piano di Classificazione Acustica ha inoltre definito le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e le aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto.

Il Piano di Classificazione Acustica Comunale ha subito un aggiornamento nell'anno 2021.

La classificazione vigente risulta essere stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°10 del 03/04/2021.

Successive ed ulteriori modificazioni del piano si intendono tacitamente recepite nel presente regolamento, il quale rimarrà in vigore fino alla sua formale abrogazione.

2.1.1 Limiti Acustici

In applicazione al *D.P.C.M. 14/11/97*, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti:

- I valori limite di emissione.
- I valori limite di immissione.
- I valori di attenzione.
- I valori di qualità.

Tutti distinti in periodo diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della *Legge Quadro 447/95*:

- a) **Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore può essere emesso da una singola sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, in spazi utilizzati da persone e comunità.



In caso di sorgenti complesse o “sistemi” di sorgenti (ad esempio un’azienda dotata di più sorgenti fisse), l’intera attività viene equiparata a singola sorgente.

Nel caso in cui il confine sia dotato di muretti e/o ogni altro ostacolo che possa in qualche maniera attutire le rumorosità rilevate, le rilevazioni relative ai valori di emissione dovranno essere eseguite nei punti di massima emissione (es: davanti al muro, lungo il lato rivolto verso la sorgente da valutare, e non dietro allo stesso).

La misura del livello di emissione è sempre verificato all’esterno degli ambienti abitativi.

Il livello di emissione sonora deve essere riferito ai periodi diurni e/o notturni.

Il rilievo può essere effettuato esclusivamente nei periodi in cui è attiva la sorgente, ovvero, nei periodi in cui sono presenti le relative emissioni rumorose.

Al fine di riferire il livello di emissione al periodo diurno e/o notturno è quindi possibile effettuare il rilievo nei seguenti modi:

- a) qualora la sorgente perduri per l’intero tempo di riferimento: per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell’allegato B del D.M.A. 16/03/98;
- b) qualora la sorgente perduri per tempi inferiori al tempo di riferimento: con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell’allegato B del D.M.A. 16/03/98 considerando, a differenza di quanto specificato nel decreto, esclusivamente tempi di osservazione in cui è attiva la sorgente (“spalmatura”).

Il valore limite di emissione con cui si confronta il livello di emissione della sorgente sonora in esame, è esclusivamente quello della classe acustica in cui è ubicata la sorgente stessa, anche se misurato in classi acustiche diverse o non adiacenti.

I livelli massimi ammissibili di emissione sono:

Classe di destinazione d'uso	Diurno (dB (A))	Notturmo (dB (A))
Classe I - Aree particolarmente protette	45.0	35.0
Classe II - Aree ad uso prevalentemente residenziale	50.0	40.0
Classe III - Aree di tipo misto	55.0	45.0
Classe IV - Aree di intensa attività umana	60.0	50.0
Classe V - Aree prevalentemente industriali	65.0	55.0
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	65.0	65.0

Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza (dettagliatamente specificate dalle normative che li regolamentano):

- a) infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
- b) altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, etc).

- b) **Valori limite di immissione:** è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno, misurato in facciata ai ricettori;

Il livello assoluto di immissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto dall’insieme di tutte le sorgente sonore presenti: tale livello si confronta con il valore limite assoluto di immissione della classe acustica in cui è posizionato il punto di misura.

La misura del livello assoluto di immissione deve essere effettuata all’esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei ricettori e non deve essere influenzata da eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale.

Il livello assoluto di immissione sonora deve essere riferito ai periodi diurno e/o notturno.

Il rilievo può essere effettuato o per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell’allegato B del D.M.A. 16/03/98.

I livelli massimi ammissibili di immissione sono:

Classe di destinazione d'uso	Diurno (dB (A))	Notturmo (dB (A))
Classe I - Aree particolarmente protette	50,0	40,0
Classe II - Aree ad uso prevalentemente residenziale	55,0	45,0
Classe III - Aree di tipo misto	60,0	50,0
Classe IV - Aree di intensa attività umana	65,0	55,0
Classe V - Aree prevalentemente industriali	70,0	60,0
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	70,0	70,0



Per quanto concerne le infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali), all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica, le rumorosità delle stesse devono essere scorporate e non concorrono al raggiungimento dei valori limite assoluti di immissione.

- c) **Valori di immissione differenziale:** è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo.

Il valore differenziale di immissione, utilizzato per valutare i limiti differenziali di immissione, viene calcolato tramite la differenza tra il livello di rumore ambientale, ossia il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e in un determinato tempo, ed il livello di rumore residuo, definito come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.

Il rilievo deve durare per un tempo sufficiente a caratterizzare il fenomeno acustico in esame e non deve essere influenzato in ogni caso da eventi anomali estranei.

I valori di immissione differenziale sono poi distinti in:

- Valori differenziali a finestre aperte: determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, in ambienti interni, a porte e finestre aperte;
- Valori immissione differenziali a finestre chiuse: determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, in ambienti interni, a porte e finestre chiuse.

Ai sensi dell'art. 4 del *D.P.C.M. 14/11/1997*, **si applica** il criterio di immissione differenziale nei seguenti casi:

- a) Qualora la fonte da valutare sia riconducibile ad attività e/o comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali.
- b) Qualora il ricettore sia insediato in classe acustica differente dalla classe VI – Zona esclusivamente industriale.
- c) Se, a finestre aperte, si supera il livello di 50 dB_(L_{aeq}) nel periodo di riferimento diurno, e/o 40 dB_(L_{aeq}) nel periodo di riferimento notturno.
- d) Se, a finestre chiuse, si supera il livello di 35 dB_(L_{aeq}) nel periodo di riferimento diurno, e/o 25 dB_(L_{aeq}) nel periodo di riferimento notturno.

Il criterio di immissione differenziale **non si applica** a:

- 1) attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- 2) aree classificate come "esclusivamente industriali" (classe VI della zonizzazione acustica);
- 3) impianti a ciclo produttivo nei casi previsti dal D.M.A. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo";
- 4) infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- 5) servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- 6) autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive (purché dotati di sistemi di monitoraggio in continuo delle rumorosità emesse).

Il criterio di immissione differenziale risulta applicabile unicamente ad una singola sorgente disturbante.

Nel caso di attività produttive, commerciali o professionali dotate di più sorgenti, il criterio di immissione differenziale dovrà essere garantito sia come valore riferito alla singola sorgente che come valore riferito all'insieme delle sorgenti riconnesse alla singola attività: in quest'ultimo caso l'intera attività verrà equiparata a "sorgente".

Nel caso di sorgenti con livelli acustici variabili, verrà preso a riferimento il Livello Equivalente del singolo evento più rumoroso prodotto dalla sorgente in esame.



Considerato che il criterio differenziale risulta applicabile unicamente ad una singola sorgente disturbante, il Comune, in aree caratterizzate dalla compresenza di più sorgenti rumorose causa di disturbo, si riserva la facoltà di applicare tale criterio all'insieme delle sorgenti.

I valori massimi del criterio di immissione differenziale sono:

Criterio differenziale		
	Periodo diurno	Periodo notturno
Superi ammessi	+ 5 dB	+3 dB

- d) **Valori di qualità:** I valori di qualità sono definiti come quei valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L.447/95; I valori di qualità sono i valori massimi ammissibili di zona di immissione, diminuiti di 3 (tre) dB. Le tecniche di misura e le applicazioni, sono le stesse dei livelli massimi ammissibili di immissione.

I livelli massimi ammissibili di qualità sono:

Classe di destinazione d'uso	Diurno (dB (A))	Notturno (dB (A))
Classe I - Aree particolarmente protette	47,0	37,0
Classe II - Aree ad uso prevalentemente residenziale	52,0	42,0
Classe III - Aree di tipo misto	57,0	47,0
Classe IV - Aree di intensa attività umana	62,0	52,0
Classe V - Aree prevalentemente industriali	67,0	57,0
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	70,0	70,0

2.1.2 Valori di attenzione

I valori di attenzione sono definiti come quei valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- se riferiti ad un'ora, i valori assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento coincidono con i valori assoluti di immissione.

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento dei valori di attenzione determina l'obbligatorietà di adozione di un piano di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95 e dell'articolo 13 della L.R.52/00; nelle aree esclusivamente industriali i piani di risanamento devono essere adottati soltanto nel caso di superamento dei valori di cui comma 2 lettera b).

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di attenzione.

Le tecniche di misura dei valori di attenzione coincidono con quelle definite per i valori limite assoluti di immissione.

2.1.3 Aree adibite a manifestazioni occasionali



Ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera c) della L.R. 52/2000 il *Piano di Classificazione Acustica* ha individuato le aree all'interno delle quali possono svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto.

Tali attività sono soggette ad autorizzazione comunale ed eventuale deroga, secondo quanto disposto da questo regolamento.

Dette aree sono state identificate sulla mappa della classificazione acustica comunale con aree perimetrate da colore blu.

Oltre alle aree di cui sopra, l'Amministrazione, in virtù di nuove esigenze di sfruttamento del territorio, potrà definire nuove aree in cui è possibile svolgere attività di pubblico spettacolo o manifestazioni occasionali, il cui elenco sarà depositato presso gli uffici preposti.

Al fine dell'applicazione di questo regolamento, farà fede l'elenco aggiornato disponibile presso gli uffici del Comune.

Sarà, comunque, facoltà dell'amministrazione comunale, ovvero dell'ufficio preposto, autorizzare manifestazioni anche in aree differenti da quelle sopra citate, dopo aver valutato le problematiche acustiche derivanti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

2.1.4 Modifiche alla Classificazione Acustica del Territorio

Si definisce "modifica" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'articolo 52 comma 2 indipendente da strumenti urbanistici o da piani e programmi di cui all'articolo 54 comma 3.

Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'articolo 7 della L.R.52/00



2.1.5 Verifica di Compatibilità alla classificazione acustica

La Verifica di Compatibilità costituisce la documentazione necessaria a verificare che gli strumenti urbanistici o i piani e programmi, di cui al successivo comma 3, rispettino quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica.

La Verifica di Compatibilità è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01.

Gli strumenti urbanistici e i piani e i programmi che sottostanno alla verifica di compatibilità con la classificazione acustica sono:

- a) Revisioni o varianti di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);
- b) Programmi urbanistici e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
- c) Strumenti urbanistici esecutivi o titoli convenzionati e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
- d) Piani e programmi soggetti a verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n.40 del 14/12/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".

La Verifica di Compatibilità viene predisposta nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici o dei piani e programmi di cui al comma 3.

La Verifica di Compatibilità nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione di cui al comma 3 lettere b) e c) è sottoposta a revisione in caso di attuazioni parziali non conformi a quanto originariamente previsto.

La Verifica di Compatibilità è predisposta dal soggetto proponente gli strumenti urbanistici o i piani e i programmi di cui al comma 3.

La Verifica di Compatibilità può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali atte a evitare l'insorgenza di situazioni acusticamente critiche.

Il Comune si riserva la possibilità di richiedere, ad integrazione della Verifica di Compatibilità, l'esecuzione di una campagna di rilievi fonometrici per la caratterizzazione acustica della porzione di territorio in esame.

Qualora la Verifica di Compatibilità sia in carico al Comune, il Comune stesso avrà facoltà di effettuare tale integrazione.

In caso la Verifica di Compatibilità evidenzi una difformità con quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica, occorre integrare la documentazione con una proposta di revisione del Piano stesso, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

2.1.6 Revisioni del Piano di classificazione acustica

Si definisce "revisione" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale conseguente all'adozione e/o programmazione di strumenti urbanistici.

Le revisioni del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

Le revisioni del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'articolo 7 della L.R.52/2000.

2.1.7 Trasformazioni Territoriali

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che si attuano per mezzo di Strumenti Urbanistici Esecutivi o attraverso permesso a costruire o denuncia di inizio attività, concorre al rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno ed abitativo definiti con il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Volpiano.



2.1.8 Note circa la sorgente specifica

La definizione di sorgente specifica e la relativa regolamentazione è in attesa di emanazione di Decreto Attuativo.

Al momento della redazione del presente regolamento, tale decreto non risulta ancora promulgato.

Si rimane, pertanto, in attesa della sopra richiamata promulgazione, che diverrà parte integrante del presente regolamento e tacitamente recepita nella data di entrata in vigore del Decreto stesso.

2.2 MAPPATURA ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Entro quanto previsto dal D.Lgs. 19 Agosto 2005 n°194 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere all'ultimazione della Mappatura Acustica del territorio ed i relativi piani d'azione per i piani viabili a carico del Comune con flusso veicolare maggiore o uguale a 3.000.000 (tre milioni) di veicoli/anno (se presenti).

La Mappatura Acustica deve essere riesaminata almeno ogni 5 (cinque) anni dalla data di prima elaborazione.

Al momento della redazione del presente Regolamento, per piani viabili con flussi inferiori, non vi è l'obbligatorietà di mappatura acustico-strategica.

L'Amministrazione Comunale dovrà procurarsi i dati inerenti le rumorosità dell'intero suo territorio, onde predisporre i "Piani di Risanamento Acustico" per i siti ove questi siano necessari.

Il *Piano di Risanamento Acustico Comunale*, redatto in conformità all'articolo 7 della *Legge 447/1995*, sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale, viene predisposto, quando necessario, entro 12 mesi dall'adozione del *Piano di Classificazione Acustica* o dalla verifica del superamento dei limiti.

I Piani di Risanamento Acustico dovranno contenere:

- ❖ L'individuazione delle aree da sanare.
- ❖ L'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti (incluse le sorgenti mobili).
- ❖ L'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento.
- ❖ L'indicazione di priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento.
- ❖ La stima degli oneri finanziari.
- ❖ Eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza.

Il piano è finalizzato a pervenire in tempi certi alla bonifica dall'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto (nel solo caso di accostamenti critici).

Il Piano di Risanamento Acustico è altresì adottato nel caso di superamento dei valori di attenzione.

I Piani di Risanamento Acustico Comunale dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale e trasmessi agli organismi competenti.

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 19 Agosto 2005 n°194, l'Amministrazione Comunale predisporrà le opportune informazioni e le metodologie di accessibilità ai dati acustici da parte del pubblico.

2.2.1 Modalità per Mappatura Acustica e Mappatura Acustico-strategica

Oltre ai dati restituiti come da richieste del Ministero, si dovranno reperire i seguenti dati:

- *Rilevazione e caratterizzazione di ogni piano viabile interessante l'area oggetto di monitoraggio (minimo un punto per ogni piano viabile, con tempo di rilevazione non inferiore a trenta minuti).*
- *In almeno 5 punti di misura, la stessa dovrà essere eseguita per non meno di 24 ore continuative.*
- *Laddove richiesto dall'amministrazione, i punti di misura potranno essere prolungati ad una settimana continuativa.*
- *Identificazione delle sorgenti sonore presenti nell'area oggetto di monitoraggio e loro caratterizzazione.*
- *Rilevazione e caratterizzazione del clima acustico dell'area.*
- *Realizzazione di una modellizzazione informatica sia planimetrica che tridimensionale dell'area oggetto di monitoraggio, con l'inserimento delle varie sorgenti e dei piani viabili, così come precedentemente classificati e caratterizzati.*
- *Identificazione delle sorgenti sonore che superino i limiti vigenti.*



- *Suddivisione, all'interno delle fasce di pertinenza acustiche, delle rumorosità (es: rumorosità strada, ferrovia, restanti rumorosità ecc...ec...).*
- *Calcolo in percentuale della popolazione esposta.*
- *Consegna di relazione su supporto informatico.*
- *Consegna su supporto informatico di:*
 - ✓ *Relazione inerente il compendio dei monitoraggi.*
 - ✓ *Modello acustico dell'area mappata.*
 - ✓ *Software free share per la visualizzazione dei modelli.*

La Mappatura Acustica e la Mappatura Acustica Strategica dovranno essere realizzate nei tempi ed in conformità, oltre a quanto previsto dal Regolamento Comunale, anche a quanto previsto dal D. Lgs. 19 Agosto 1995 n°194, alle Linee Guida sia Regionali che Nazionali.

2.2.2 Rilevazione e caratterizzazione dei piani viabili e ferrati

Per quanto concerne la rilevazione e la caratterizzazione dei piani viabili e ferrati, le rilevazioni saranno catalogate ai sensi della normativa, in valori $L_{aeq Day}$ ed $L_{aeq Night}$ per ogni punto di rilevazione.

I risultati dovranno essere confrontati con i limiti di cui al D.P.C.M. 30 Marzo 2004 n°142 (piani viabili) e D.P.R. 18 Novembre 1998 n° 459 (piani ferrati).

2.2.3 Identificazione delle sorgenti sonore

Durante le rilevazioni dovranno essere identificate le principali sorgenti sonore (oltre ai già citati piani viabili) che interessano l'area oggetto di monitoraggio.

Tali sorgenti dovranno essere altresì caratterizzate da un punto di vista sia acustico che di posizionamento spaziale nell'area oggetto di monitoraggio quando risulteranno a carico del Comune come previsto dall'Art. 5 ed Art. 13 della L.R.^(Piemonte) 52/2000.

2.2.4 Realizzazione di un modello sia planimetrico che tridimensionale

I dati precedentemente raccolti, dovranno essere inseriti in un apposito sistema informatico, in grado di modellizzare sia planimetricamente che tridimensionalmente, il reale stato di fatto delle costruzioni esistenti sul territorio e la morfologia del terreno stesso, nonché l'andamento delle rumorosità all'interno dell'area oggetto di mappatura.

2.2.5 Identificazione delle sorgenti sonore

Durante le operazioni di rilevazione, e successivamente attraverso la modellizzazione dell'area, si dovranno identificare e caratterizzare le sorgenti sonore che caratterizzano la zona.

2.2.6 Strumentazione

La mappatura e la modellizzazione del territorio dovrà essere realizzata con l'ausilio di strumentazione di rilevazione almeno in classe 1 e dotata delle caratteristiche idonee alla rilevazione dei dati acustici necessari alla redazione del documento.

La documentazione dovrà essere redatta in conformità con quanto previsto in questo regolamento ed in conformità alle Linee Guida Nazionali e Regionali,

Il software di modellizzazione dovrà essere un software dedicato per mappature acustiche.



2.2.7 Restituzione dei dati

Oltre alle modalità ed alle richieste avanzate dagli organismi sovraordinati, la restituzione dai dovrà avvenire almeno con:

- Dati di rilevazione = file excel contenente almeno: punto di misura, coordinate GPS, Laeq diurno, Laeq notturno, tempo di misura, passaggi veicoli leggeri, passaggio veicoli pesanti.
- Mappatura acustica = file proprietario del software utilizzato e programma free-share di visualizzazione dello stesso.
- Mappatura acustica = Shape file dell'intera mappatura acustica.
- Mappatura strategica = file da definirsi con gli uffici preposti, con indicate le percentuali di popolazione esposta.

Ulteriori vincoli potranno essere imposti dagli uffici comunali preposti, al momento della definizione dell'incarico.



3 Disposizioni per la gestione di sorgenti rumorose

All'interno del territorio comunale, qualsiasi sorgente sonora sia fissa che mobile deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale in capo ai valori di emissione, immissione e/o differenziale.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore devono essere conformi a quanto indicato nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*", ed a quanto prescritto nel presente regolamento.

Sono **escluse** dal presente capitolo le seguenti tipologie di sorgenti sonore:

- Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne agli edifici, non ricollegate ad attività produttive, commerciali e/o professionali, regolamentati dal DPCM 05/12/1997, dalla Norma UNI 11367 ed esplicitate nel capitolo 5 del presente regolamento;
- Attività rumorose a carattere temporaneo, regolamentate al capitolo 6 del presente regolamento;
- Infrastrutture di trasporto, regolamentate al capitolo 10 del presente regolamento;
- Particolari sorgenti sonore, regolamentate al capitolo 9 del presente regolamento.

Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", le sorgenti sonore fisse sono tenute a rispettare i seguenti valori:

- a) valori limite di emissione;
- b) valori limite assoluti di immissione;
- c) valori limite differenziali di immissione;
- d) valori di qualità.

Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, le sorgenti sonore mobili sono tenute a rispettare i seguenti valori:

- a) valori limite assoluti di immissione;
- b) valori limite differenziali di immissione;
- c) valori di qualità.

I singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili, devono altresì rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione.



4 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

I Permessi a costruire che contemplino la realizzazione di nuovi edifici oppure, nel caso di fabbricati già esistenti, un aumento del volume fabbricativo e/o il cambio di destinazione d'uso, ed ancora, la modifica della sagoma dell'edificio, devono essere corredate da *Documentazione previsionale di Clima Acustico nei casi specificati agli articoli 4.1.3 e 4.1.4.*

Per tutti gli edifici e/o unità immobiliari ricadenti nelle categorie da A ad F del D.P.C.M. 05/12/1997, dovrà essere predisposta anche la relazione in merito alla previsione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997.

Nel caso di permessi a costruire che contemplino la realizzazione, ovvero la modifica, di edifici adibiti ad uso produttivo, commerciale o artigianale, le domande devono essere corredate da *Documentazione di Impatto Acustico nei casi specificati agli articoli 4.1.1 e 4.1.2.*

4.1 PROCEDURE E DOCUMENTAZIONI ACUSTICHE PER LE PRATICHE AMMINISTRATIVE

Tutte le documentazioni di carattere acustico previste dalle presenti norme dovranno essere elaborate da Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.

La documentazione tecnico-acustica da allegare alle procedure amministrative è finalizzata a dimostrare il rispetto delle normativa contenute nel presente regolamento ed il rispetto delle normative sovraordinate.

4.1.1 Documentazione Previsionale di Impatto Acustico

Ai sensi dell'art. 10 della *L.R. 25 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*, la *Documentazione Previsionale di Impatto Acustico* deve essere presentata dal soggetto proponente unitamente alla domanda per il rilascio del permesso a costruire, delle licenze, delle autorizzazioni o dei provvedimenti comunque denominati, relativamente a:

- ✓ Realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale (ex *Legge n. 349/1988* e s.m.i.) e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale, provinciale o comunale (ex *L.R. n. 40/1998*);
- ✓ Realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, non ricomprese al punto 1, di seguito elencate:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al *D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142* e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi oppure ove si svolgano attività rumorose;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- ✓ nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive sia di beni, sia di servizi, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

La "**Previsione di Impatto Acustico**" dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta di permesso a costruire (ovvero SCIA, CILA ed ogni altro titolo simile).

L'assenza della *Documentazione Previsionale di Impatto Acustico* è causa di diniego della concessione edilizia o delle autorizzazioni per carenza di documentazione essenziale.

Qualora, in fase di previsione, i limiti fissati in base alla destinazione d'uso dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, la previsione di impatto acustico dovrà essere corredata da un progetto di mitigazione acustica, in cui vengano riportati almeno:

- Elenco dettagliato degli interventi di mitigazione acustica.
- Metodologie di calcolo degli abbattimenti.
- Previsione del risultato post-operam.



- Tempistiche di esecuzione.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di un'unità immobiliare, e nel caso la nuova destinazione d'uso rientri nei campi di applicabilità, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale e verrà richiesta la previsione di impatto acustico nei casi di cui al comma 1 del presente articolo.

La **Documentazione Previsionale di Impatto Acustico** deve:

- Fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio di quanto indicato all'art. 4.1.1 comma 1,
- permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modificazioni introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi,
- verificare la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con le esigenze della popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, sottoscritta dal tecnico Competente in Acustica Ambientale e dal Proponente, redatta in conformità a quanto previsto dalla "*Delibera della Giunta Regionale_(Piemonte) n°9-11616 del 02 Febbraio 2004*", dovrà contenere almeno:

- a) descrizione della tipologia dell'opera in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- b) descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari; oltre a tutto quanto previsto al comma 2 della *DGR_(Piemonte) n°9-11616 del 02 Febbraio 2004*, tra cui almeno la descrizione della tipologia dell'opera in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita e la descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;
- c) descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza sonora, dovranno essere riportati i livelli di emissione in termini di pressione sonora. Dovrà essere indicata inoltre, la presenza di eventuali componenti tonali nello spettro di emissione sonora e, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente;
- d) descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, orizzontamenti, tipi di murature, serramenti, vetrate, ecc.);
- e) planimetria generale dell'area di studio orientata ed aggiornata.
Nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche.
Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le rispettive quote altimetriche;
- f) indicazione della classificazione acustica dell'area di studio;
- g) individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore esistenti ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in considerazione delle previsioni del vigente P.R.G.C.;
- h) calcolo previsionale dei livelli sonori indotti dall'opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, con particolare riferimento ai livelli sonori di emissione e di immissione assoluti; dovrà inoltre, essere effettuata una stima dei livelli differenziali di immissione sonora;
- i) calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuti all'aumento del traffico veicolare sulle strutture viarie esistenti, indotti dalla nuova opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante. Dovrà essere valutata, inoltre, l'eventuale rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli, nonché alle attività di carico/scarico merci;



- j) descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla L. 447/95 e dai relativi decreti attuativi;
- k) esplicitazione dei limiti, obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione);
- l) descrizione degli interventi di bonifica possibili, qualora le previsioni rivelassero che i limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico non fossero rispettati;
- m) programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente, allorché la realizzazione, modifica o potenziamento dell'opera sarà compiuta. La relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della Legge 447/95 dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
- n) indicazione del provvedimento di iscrizione del tecnico Competente nell'Elenco Nazionale, ai sensi della Legge 447/1995, art.2, commi 6 e 7 e smi.

Si precisa che la presenza anche solo di una macchina e/o attrezzatura potenzialmente rumorosa (tra cui, a mero titolo esplicativo e non esaustivo, quanto riportato nell'allegato 1 della *DGR_(Piemonte) n°9-11616 del 02 Febbraio 2004* e di seguito riepilogato), rende obbligatoria la redazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico:

“Da DGR 9-11616”

SORGENTI SONORE E ATTIVITÀ RUMOROSE ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO

- a) *macchine, motori e impianti per la lavorazione industriale o artigianale (ad esempio presse, tagliatrici, eccetera) oppure a servizio di attività agricole (ad esempio silos, cannoni antigrandine, eccetera);*
- b) *mulini e altri impianti destinati all'attività di macinazione o di miscelazione;*
- c) *sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;*
- d) *impianti frigoriferi di tipo non domestico;*
- e) *impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione di aria compressa);*
- f) *gruppi elettrogeni;*
- g) *operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, eccetera;*
- h) *lavorazioni rumorose svolte all'esterno (operazioni di scavo o movimentazione materiali, eccetera);*
- i) *macchinari per impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento);*
- j) *attrezzature e macchine da cantiere;*
- k) *impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente) o di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente) e relativi condotti di emissione o deflusso;*
- l) *impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio dell'aria o dell'acqua) e relativi condotti di emissione o deflusso;*
- m) *impianti di servizio (ad esempio autolavaggi, eccetera);*
- n) *aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto (attività di carico/scarico delle merci, manovre di veicoli pesanti, loro tenuta in moto per riscaldamento motori, funzionamento dell'impianto frigorifero del veicolo, ecc.);*
- o) *parcheggi con numero di posti auto superiori a 10;*
- p) *flussi di traffico indotti da parcheggi e da poli attrattivi di persone;*
- q) *impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora.*

Limitatamente alla **previsione di impatto acustico del cantiere**, qualora durante la redazione della previsione di impatto acustico dell'attività non si conoscano ancora il cronoprogramma e/o altri elementi fondamentali per la redazione dello stesso, è possibile stralciare lo stesso dalla documentazione generale, purché dettagliatamente motivata.

In quest'ultimo caso, rimane a carico del titolare dell'impresa, ovvero del proponente l'opera, far redigere dettagliata previsione di impatto acustico di cantiere e consegnare la stessa all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio lavori.



4.1.1.1 - Semplificazioni

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1 del capo III del DPR 19 Ottobre 2011 n°227, si precisa quanto segue:

- L'esclusione dall'obbligo di presentare la documentazione di Impatto Acustico, è riferita solo ed esclusivamente alla Previsione di Impatto Acustico: per quanto concerne il Collaudo di Impatto Acustico, lo stesso risulta sempre obbligatorio.
- Per rientrare nell'elenco delle attività escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di Previsione di Impatto Acustico, l'attività dovrà possedere TUTTI i requisiti previsti dal DPR 19 Ottobre 2011 n°227, tra cui:
 - Essere una Piccola e Media impresa (PMI).
 - Non possedere alcun tipo di fonte di riproduzione elettroacustica (radio, tv, impianti stereo, strumenti musicali ecc...).

Oltre a quanto sopra, dovrà altresì rispettare il dettame Normativo previsto della DGR 9-11616, ed essere sprovvista di qualunque tipo di sorgente anche solo potenzialmente rumorosa.

Per omettere la presentazione della documentazione di Previsione di Impatto acustico, pertanto, occorrerà che il proponente l'opera, ovvero il titolare dell'attività, presenti Atto Sostitutivo di Notorietà, in conformità a quanto previsto dall'**Allegato C** del presente Regolamento.

4.1.2 Collaudo di Impatto Acustico

A lavori ultimati, e comunque entro trenta giorni dall'apertura di tutto quanto elencato al comma 1 dell'art. 4.1.1, vi è l'obbligo di presentare un Collaudo di Impatto acustico in cui si verifichi tutto quanto previsto durante la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, nonché si verifichi la rispondenza delle rumorosità prodotte dalle opere di cui sopra nei confronti dei limiti di emissione, immissione e del criterio di immissione differenziale.

Per quanto concerne le infrastrutture dei trasporti, oltre alla verifica di rispondenza ai suddetti limiti al di fuori della fascia di pertinenza acustica, si dovrà altresì verificare la rispondenza delle singole infrastrutture nei confronti dei limiti fissati dagli appositi decreti (*D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142* e successive modificazioni per quanto concerne le strade, e *D.P.C.M 18 Novembre 1998 n°459* per quanto concerne le ferrovie).

Il Collaudo di Impatto acustico dovrà essere presentato entro e non oltre trenta giorni dalla data di inizio attività e/o apertura dell'infrastruttura.

Qualora, in fase di collaudo, i limiti fissati in base alla destinazione d'uso dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti, ivi compresa la sospensione dell'attività fino a bonifica acustica effettuata: sarà comunque a carico del richiedente predisporre tutte quelle opere al fine di contenere le rumorosità entro i limiti previsti dalla normativa.

Il *Collaudo di Impatto Acustico* deve fornire gli elementi necessari per verificare nel modo più accurato possibile, che gli effetti acustici derivati dalla realizzazione e dall'esercizio di quanto indicato al comma 1 dell'art. 4.1.1 siano compatibili con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con le esigenze della popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

Il *Collaudo di Impatto Acustico* dovrà contenere almeno:

- a) Tutto quanto previsto nell'articolo 4.1.1 di questo Regolamento, dalla lettera a) alla lettera f);
- b) determinazione della rumorosità residua;
- c) determinazione dei livelli sonori indotti dall'opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, con particolare riferimento ai livelli sonori di emissione e di immissione assoluti. Dovrà, inoltre, essere effettuata una verifica dei livelli differenziali di immissione sonora qualora applicabili;



- d) Verifica dei limiti, obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti e differenziali di immissione);
- e) indicazione del provvedimento di iscrizione del tecnico Competente nell'Elenco Nazionale, ai sensi della *Legge 447/1995*, art.2, commi 6 e 7 e smi.

Il *Collaudo di Impatto Acustico* deve riportare le verifiche strumentali di conformità a quanto previsto nel presente Regolamento.

Si precisa che la presenza anche solo di una macchina e/o attrezzatura potenzialmente rumorosa (tra cui, a mero titolo esplicativo e non esaustivo, quanto riportato nell'allegato 1 della *DGR_(Piemonte) n°9-11616 del 02 Febbraio 2004* – vedi riepilogo al capitolo 4.3.1), rende obbligatoria la redazione del Collaudo di Impatto Acustico.

Nel caso in cui l'attività possa svolgere differenti cicli lavorativi (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, cicli stagionali, con attività all'esterno in estate ed all'interno in inverno), la documentazione di collaudo di Impatto Acustico, dovrà essere riferita a tutti i cicli lavorativi svolti: nel caso specifico, sarà possibile presentare le varie documentazioni di impatto acustico, in tempi differenti, in funzione dell'effettiva esecuzione dei cicli lavorativi.

Il *Collaudo di Impatto Acustico* dovrà riportare le condizioni di esercizio presenti per il collaudo e dovrà essere eseguita in condizioni rappresentative delle rumorosità effettive dell'attività.

4.1.2.1 - Semplificazione

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal DPR 19 Ottobre 2011 n°227 comma 2, la Verifica di Impatto Acustico può essere sostituita da un "Atto sostitutivo di Notorietà", in cui il Titolare dell'attività dichiara la conformità acustica dell'oggetto di verifica.

Poiché ai sensi dell'art. 2 commi 6 e 7 della L. 447/95, solo un "Tecnico Competente in Acustica" può esprimere e valutare la rispondenza normativa in campo acustico, ai fini applicativi del presente comma, si precisa che:

- L'atto sostitutivo di notorietà sostituisce il "documento" ma non la procedura.
Per applicare quanto previsto dal DPR 19 Ottobre 2011 n°227 comma 2, pertanto, dopo aver incaricato un tecnico competente in acustica di redigere una valutazione di impatto acustico completa, il proponente può, in luogo della consegna del documento di impatto acustico, redigere l'atto sostitutivo di notorietà.
Nel caso specifico, rimane a totale facoltà dell'amministrazione richiedere, in qualunque momento, copia del documento di impatto acustico in originale.
La dichiarazione sostitutiva di notorietà dovrà essere redatta in conformità all'**Allegato B** al presente Regolamento.
- L'atto sostitutivo di notorietà deve essere redatto e firmato da persona fisica Titolare dell'Attività.



4.1.3 Documentazione Previsionale di Clima Acustico

Ai sensi dell'art. 11 della *L.R. n. 52/2000* è fatto obbligo di produrre una *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- ✓ Scuole e asili nido;
- ✓ Ospedali;
- ✓ Case di cura e di riposo;
- ✓ Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- ✓ Nuovi insediamenti residenziali ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate all'art. 4.1.1 comma 1.
- ✓ Ampliamento anche parziale di strutture esistenti.
- ✓ Variazione della destinazione d'uso di edifici esistenti a favore degli usi scolastici, ospedalieri, per case di cura e riposo, e di ogni altra attività per la quale la quiete costituisca un elemento di base.

La "*Documentazione Previsionale di Clima Acustico*" dovrà essere presentata prima del rilascio del permesso a costruire.

L'assenza della *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* è causa di diniego del permesso a costruire e/o sospensione dell'attività o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività, poiché determina carenza di documentazione essenziale.

In riferimento agli insediamenti residenziali, per "prossimità" alle infrastrutture dei trasporti, si intende la presenza, anche solo in parte, dell'edificio all'interno della fascia di pertinenza acustica dell'infrastruttura, di cui al D.P.R. 30 Marzo 2004 n° 142 per i piani viabili e D.P.C.M 18 Novembre 1998 n°459 per i piani ferrati.

La *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* deve:

- contenere tutti gli elementi che per la specifica tipologia di insediamento consentano di valutare il clima acustico dell'area.
- verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante per garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità.
- individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

La *Documentazione Previsionale di Clima Acustico*, deve contenere tutto quanto previsto nel presente regolamento, e quanto previsto dalla D.G.R. n°46-14762 del 14 Febbraio 2005, tra cui, a mero titolo esemplificativo, almeno:

- a) Descrizione della tipologia di insediamento in progetto, della sua ubicazione e del contesto in cui viene inserito.
- b) Planimetria e prospetti dell'insediamento.
- c) Identificazione e metodologia di definizione dell'area di ricognizione, con indicazione delle principali sorgenti sonore presenti e loro ubicazione.
- d) L'indicazione della classificazione acustica dell'area oggetto dell'intervento e delle aree limitrofe;
- e) Rilevazione dello stato di fatto, ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
I livelli sonori dovranno essere almeno i livelli assoluti di immissione sia diurni che notturni.
- f) La descrizione dell'opera in progetto, dell'ubicazione e del contesto in cui viene inserita, con la localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici);
- g) Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- h) Valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura



dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto: tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona (emissione ed immissione).

- i) I valori previsionali da calcolare dovranno essere i valori assoluti di emissione ed immissione, nonché il criterio di immissione differenziale;
- j) Descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla *Classificazione Acustica*, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- k) Descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi *D.P.C.M. 5/12/97*;
- l) indicazione del provvedimento di iscrizione del tecnico Competente nell'Elenco Nazionale, ai sensi della Legge 447/1995, art.2, commi 6 e 7 e smi.

Nel caso di Strumenti Urbanistici Esecutivi la *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* dovrà essere integrata da:

- 1) quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- 2) eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- 3) valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- 4) eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste: la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale;
- 5) verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- 6) descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore. La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati.

Fatte salve future differenti disposizioni Normative sovraordinate, la Previsione di Clima Acustico non può in nessun caso essere sostituita con un'autodichiarazione.

4.1.4 Collaudo di Clima Acustico

Ai sensi dell'art. 11 della *L.R. n. 52/2000* è facoltà dell'amministrazione Comunale richiedere un *Collaudo di Clima Acustico* delle aree interessate dopo la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- ✓ Scuole e asili nido;
- ✓ Ospedali;
- ✓ Case di cura e di riposo;
- ✓ Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- ✓ Nuovi insediamenti residenziali ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate al punto 4.3.1 comma a.
- ✓ variazione della destinazione d'uso di edifici esistenti a favore degli usi scolastici, ospedalieri, per case di cura e riposo, e di ogni altra attività per la quale la quiete costituisca un elemento di base.

La documentazione di Collaudo del Clima Acustico deve essere presentata unitamente alla richiesta di agibilità dello stabile dal proponente l'opera (laddove richiesta, in quanto, si ricorda, che ai sensi



dell'ar.11 della LR 52/2000 “è facoltà” dell'amministrazione Comunale richiedere o meno tale documentazione).

L'assenza del *Collaudo di Clima Acustico* (laddove richiesto) è causa di sospensione dell'agibilità o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività, e/o impossibilità di rilascio dell'agibilità poiché determina carenza di documentazione essenziale.

Il *Collaudo di Clima Acustico* deve contenere tutti gli elementi che permettano di valutare il nuovo clima acustico dell'area venutosi a creare a seguito della realizzazione di una o più opere di cui al paragrafo 4.1.3 comma 1, nonché di verificare il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità.

Il *Collaudo di Clima Acustico* deve contenere tutto quanto previsto all'art. 4.1.3 di questo regolamento, fatti salvi i capoversi riferiti alla “previsione”, che devono essere eseguiti in condizioni di “Collaudo”.

La produzione di detta documentazione diviene **obbligatoria** per l'ottenimento del titolo abitativo, qualora l'edificio risulti inserito all'interno della fascia di pertinenza acustica di un'infrastruttura dei trasporti esistente e/o autorizzata al momento della richiesta di permesso a costruire.

Fatte salve future differenti disposizioni Normative sovraordinate, il Collaudo di Clima Acustico non può in nessun caso essere sostituito con un'autodichiarazione.

4.1.5 Previsione del Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici

I Permessi a costruire che contemplino la realizzazione di nuovi edifici oppure, nel caso di fabbricati già esistenti, di modifiche degli stessi (a mero titolo esemplificativo: un aumento del volume fabbricativo e/o il cambio di destinazione d'uso e/o realizzazione di impianti, modifiche di unità immobiliari ecc...), riferiti a TUTTI gli edifici, ad esclusione di quelli esclusivamente industriali e/o produttivi, devono sottostare al rispetto dei parametri previsti dal DPCM 05/12/1997 “Requisiti Acustici Passivi degli Edifici”.

Al fine dell'ottenimento del Permesso a Costruire, occorrerà presentare copia della “*Previsione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici*”, da cui si estrapolino i vincoli costruttivi, i materiali, le modalità di posa ecc..., necessari al rispetto del vincolo Normativo.

Limitatamente alla “Previsione dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici”, la sola documentazione di previsione potrà essere conforme ad uno dei tre punti sotto espliciti:

- Redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.
- Redatta da Tecnico Professionista Progettista (Geometra, Ingegnere e/o Architetto purché regolarmente iscritto al relativo Albo), in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.
- In alternativa ai punti sopra enunciati, sostituita da Dichiarazione del Professionista Progettista (Geometra, Ingegnere e/o Architetto), in conformità all'Allegato A del presente regolamento.

Per contro, il Collaudo strumentale dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici”, può essere eseguito solo ed esclusivamente da Tecnico Competente in Acustica.



4.1.5.1 Note

In merito alla definizione delle partizioni sensibili al DPCM 05/12/1997, si precisa che:

- Per facciata si intende la parete verticale e/o inclinata perimetrale, comprensiva di infissi, che separa l'ambiente interno da quello esterno, riferito ad un vano dell'unità immobiliare adibito allo stazionamento di persone (a mero titolo esplicativo: camera, bagno, soggiorno, cucina, lavanderia, tavernetta, mansarda ecc...ecc...). Il tetto è una facciata inclinata.
- Per divisione tra unità immobiliari, si intende la partizione verticale e/o orizzontale, che separa due unità immobiliari distinte, siano esse sovrapposte e/o affiancate, anche solo parzialmente.
- La rumorosità da calpestio, deve essere rispettata per tutte le partizioni orizzontali. Detto parametro deve essere garantito, inoltre, sia su unità sovrapposte che affiancate, ivi comprese scale, pianerottoli ed ogni partizione orizzontale in cui vi possa essere il passaggio di persone (per i collaudi delle stesse, vedere UNI EN ISO 16283 - parte 2 e s.m.i.).
- Il rifacimento e/o il potenziamento acustico di pareti di divisione tra unità abitative, deve sempre rispettare il vincolo del D.P.C.M. 05/12/1997 relativo all'isolamento tra unità immobiliari.
- Il rifacimento e/o la modifica di qualsiasi impianto, deve sempre rispettare il vincolo del D.P.C.M. 05/12/1997 relativo alla rumorosità impiantistica (limitatamente alle parti in modifica).
- Il rifacimento dei massetti e relativi pavimenti, deve sempre sottostare ai vincoli di calpestio di cui al DPCM 05/12/1997.
- Per quanto concerne i sottotetti, qualora gli stessi siano provvisti di accesso diretto attraverso apposita scala, ascensore e/o altro, ancorché non agibili, ma fruibili, dovranno rispettare i requisiti acustici passivi degli edifici in ogni loro porzione sensibile.
In questo caso, il tetto verrà equiparato a facciata e dovrà rispettarne i vincoli.
Qualora il sottotetto non sia accessibile né fruibile, non sottostà ai vincoli dei requisiti acustici passivi degli edifici.
Uguale distinzione vale per eventuali piani interrati e/o seminterrati adibiti a tavernetta e/o comunque fruibili direttamente dalle unità immobiliari a cui sono collegati.

Qualora vi siano comprovati vincoli sovraordinati (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, un vincolo della soprintendenza delle Belle Arti) che impediscano il rispetto di uno o più vincoli dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici, questi ultimi potranno non essere rispettati, purché la documentazione di previsione riporti almeno i riferimenti ed i vincoli sovraordinati, i calcoli e la dimostrazione di impossibilità tecnica al raggiungimento dei limiti di cui al DPCM 05/12/1997 nel rispetto dei precedenti vincoli sovraordinati.

Nel caso specifico, il Professionista redattore della Previsione del Rispetto dei requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà inoltrare domanda al Comune di Autorizzazione a non rispettare i suddetti obblighi (limitatamente alle parti sotto vincolo) e potrà considerare “derogata” la verifica solo a manifesta accettazione da parte del Comune, ovvero di Suo Funzionario.

4.1.6 Collaudo dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici

Per l'ottenimento del titolo abitativo, per la dichiarazione di fine lavori di SCIA, CILA ed ogni altro tipo di permesso riferito a TUTTI gli edifici, ad esclusione di quelli esclusivamente industriali e/o produttivi, occorre presentare Collaudo del rispetto dei parametri previsti dal DPCM 05/12/1997 “Requisiti Acustici Passivi degli Edifici”.

In nessun caso il Collaudo del rispetto dei parametri previsti dal DPCM 05/12/1997 “Requisiti Acustici Passivi degli Edifici” potrà essere sostituito con autocertificazione.

La Normativa prevede che l'intero immobile oggetto di permesso sia a Norma.

Ciò premesso, in caso di edifici con più unità immobiliari, si accetteranno collaudi a campione, suddivisi per “Unità Immobiliari Omogenee”, in cui è richiesto il Collaudo di almeno un'Intera Unità



Immobiliare (tutti i parametri verificati su tutta l'unità immobiliare campione) per ogni tipologia omogenea.

Nel caso specifico, si accetterà autocertificazione del Costruttore e del DL, in conformità all'**Allegato E** al presente Regolamento, per le restanti unità immobiliari.

4.2 CASI PARTICOLARI

4.2.1 Edificio non residenziale con destinazione d'uso non identificata

In caso di costruzione e/o modifica di edificio non residenziale, o parte di esso, la cui destinazione d'uso non sia ancora stata definita con esattezza (es: industriale o commerciale), ai fini del rilascio del permesso a costruire, occorrerà presentare:

- Qualora lo stesso sia inserito in un'area del PRGC ad esclusivo uso produttivo/artigianale: previsione di impatto acustico, e compilazione di autodichiarazione che allo stato attuale l'edificio è considerato "ad esclusivo uso produttivo/artigianale", e che qualora tale realtà dovesse essere modificata, sarà a totale carico ed onere del proponente far eseguire la verifica del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, nonché la realizzazione di eventuali opere atte al rispetto dei vincoli di cui al D.P.C.M. 05/12/1997, in conformità all'Allegato L al presente Regolamento.
Qualora l'edificio sia dotato di impianti, occorrerà presentare comunque la Previsione di Impatto Acustico.
- Qualora lo stesso sia inserito in un'area del PRGC differente da quella sopra indicata: Previsione di Impatto Acustico e Valutazione previsionale del Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici (nel caso specifico, lo stesso verrà equiparato ad edificio commerciale).

All'atto della definizione della tipologia di attività che si svolgerà all'interno dell'edificio in oggetto, sarà a carico del titolare dell'attività stessa presentare appropriata e specifica Valutazione di Impatto Acustico, ed eventualmente predisporre tutte quelle opere finalizzate al contenimento del rumore indotto dall'esercizio dell'attività.

4.2.2 Titolare del permesso a costruire differente dall'utilizzatore.

Nel caso in cui il titolare del permesso a costruire di un edificio non residenziale sia differente dall'utilizzatore, le competenze saranno così ripartite:

- ✓ **Risulta a carico del Titolare del permesso a costruire:**
 - ❖ La previsione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici (qualora applicabili).
 - ❖ La previsione di Impatto acustico e/o di Clima acustico (limitatamente al solo edificio, unitamente agli impianti installati a carico del titolare del permesso a costruire).
 - ❖ La previsione di Impatto acustico dovuto alla presenza di infrastrutture dei trasporti, qualora all'interno delle fasce di pertinenza acustiche.
 - ❖ Eventuali opere di contenimento acustico ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 30 Marzo 2004 n° 142.
 - ❖ Eventuali opere di contenimento acustico ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.P.R. 18 Novembre 1998 n° 459.
 - ❖ La verifica finale del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, ad edificio ultimato (qualora applicabili).
 - ❖ La verifica finale del rispetto di tutto quanto previsto durante la previsione di Impatto Acustico e/o di Clima Acustico.
 - ❖ La verifica finale del rispetto del D.P.R. 30 Marzo 2004 n° 142 (qualora all'interno della fascia di pertinenza acustica delle strade).
 - ❖ La verifica finale del rispetto del D.P.R. 18 Novembre 1998 n° 459 (qualora all'interno della fascia di pertinenza acustica delle ferrovie).
- ✓ **Risulta a carico dell'utilizzatore:**
 - ❖ La previsione di Impatto acustico inerente l'attività che intende insediare.



- ❖ Eventuali ulteriori opere di bonifica acustica qualora necessarie.
- ❖ La verifica dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, qualora subentri una variazione della destinazione d'uso rispetto a quella precedentemente valutata, che rientri nell'applicabilità degli stessi.
- ❖ La verifica finale del rispetto di tutto quanto previsto durante la previsione di Impatto Acustico e/o di Clima acustico.
- ❖ La verifica finale del rispetto di tutto quanto previsto durante le opere di adeguamento acustico dei requisiti acustici passivi degli edifici, sempre in caso di variazione della destinazione d'uso rispetto a quella precedentemente valutata.

La documentazione acustica da presentarsi dovrà essere conforme a quanto previsto dalle disposizioni dettate dalle normative vigenti e da questo Regolamento.

Per avvalersi di eventuali semplificazioni, faranno fede esclusivamente le modalità riportate sul presente regolamento.

4.2.3 Modifiche ad edifici esistenti

Per quanto riguarda gli interventi sui fabbricati esistenti, qualora la modifica interessi una variazione di volumetria e/o di superficie in pianta, ovvero qualora interessi un cambio di destinazione d'uso, occorrerà presentare la previsione di Clima Acustico e relativo Collaudo (quest'ultimo, qualora richiesto).

Per quanto riguarda gli interventi sui fabbricati esistenti, riferiti a modifiche interne e/o a cambio di destinazione d'uso (con destinazione finale non produttiva), occorrerà presentare la previsione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici, ed il relativo collaudo a lavori ultimati, limitatamente alle partizioni e/o impianti in modifica.

4.2.4 Cambio destinazione d'uso

Per quanto concerne il cambio di destinazione d'uso, anche in assenza di interventi di modifica delle partizioni e/o delle perimetrazioni e/o pavimentazioni, si segue l'iter previsto per le nuove costruzioni.

Unica differenza, per quanto concerne i Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, in luogo della presentazione della previsione di detti requisiti, occorrerà presentare una verifica strumentale del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi stessi, riferita alla categoria a cui si intende variare il vano.

Qualora, durante la verifica, uno o più vincoli non fossero rispettati, occorrerà presentare un documento contenente l'elenco degli interventi atti a sopperire alle carenze acustiche, unitamente ai calcoli previsionali alla stregua di una Previsione dei Requisiti Acustici Passivi.

Qualora vi fossero interventi di modifica delle partizioni e/o delle perimetrazioni e/o pavimentazioni, si seguirà l'iter previsto per le nuove costruzioni senza deroga alcuna.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora un'unità immobiliare, accatastata come civile abitazione, subisse una variazione di destinazione d'uso a "commerciale" in assenza di lavori, occorrerà verificare strumentalmente gli isolamenti di facciata, gli isolamenti tra i vani, la rumorosità da calpestio e degli impianti, e paragonarli ai limiti di cui alla Categoria G (vedasi allegato A-Tabella A e Tabella B del DPCM 05/12/1997).

Qualora tutti i parametri siano rispettati, si potrà procedere con il cambio di destinazione d'uso.

In caso contrario, occorrerà potenziare acusticamente le partizioni non conformi, fino ad ottenerne la verifica strumentale positiva, seguendo l'iter previsto per le nuove costruzioni (progetto di previsione – lavori – collaudo).

4.2.5 Varianti in corso d'opera

Nel caso in cui le Varianti in corso d'opera non siano riferite a Variazioni di destinazione d'uso, non contemplino modifiche di sagoma o volumetria del manufatto, non sarà necessario presentare alcuna documentazione, fermo restando il rispetto delle Normative Acustiche.

In caso contrario, si seguirà l'iter normale al pari di un nuovo permesso.



4.2.6 Ulteriori note

Qualora porzioni di edificio siano destinati ad usi differenti tra loro, ogni porzione di edificio seguirà l'intero iter riferito alla categoria di appartenenza.

Qualora, in insediamenti industriali e/o su appezzamenti industriali vengano eretti edifici ad uso differente da quello industriale (ad esempio: uffici, accatastati separatamente dall'unità produttiva), gli stessi sottostanno all'intero iter riferito della categoria di appartenenza.

4.2.7 Ampliamenti di edifici non produttivi

Per quanto concerne gli ampliamenti di edifici esistenti, le nuove realizzazioni dovranno sottostare interamente ai requisiti acustici, siano essi interni che esterni all'edificio.

Per quanto concerne l'edificio esistente, invece, qualora non venga modificato in nessuna sua parte, lo stesso non è soggetto al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, fatto salvo per tutti quegli edifici realizzati dopo 16 Febbraio 1998 (nel qual caso, l'intero edificio deve risultare conforme).

Qualora invece, anche la parte esistente venga modificata, la stessa deve sottostare a tutti i vincoli acustici alla stregua di un normale permesso a costruire (limitatamente alle parti in modifica).

4.3 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Ai sensi dell'art. 14 della *L.R. 52/2000*, i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi, nonché di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dall'approvazione del *Piano di Classificazione Acustica*, e comunque entro trenta giorni dall'apertura di nuove attività e/o potenziamento di attività esistenti, dovranno verificare la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite imposti dalla Normativa Vigente (emissione, immissione e differenziale) e, se necessario, provvedere ad adeguarsi.

Nel caso di superi dei valori limite, le imprese stesse dovevano presentare all'Ente autorizzante, il piano di mitigazione acustica.

Il Comune, ovvero gli uffici preposti, si riservano la facoltà di richiedere a qualsiasi attività, in qualunque momento, l'esibizione della relativa documentazione di verifica di Impatto Acustico.

Le attività, di qualsivoglia natura, che si insedieranno sul territorio comunale dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento in attuazione alla zonizzazione acustica del territorio, dovranno presentare adeguata documentazione di Collaudo di Impatto Acustico entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'apertura dell'attività stessa, ovvero redigere Atto sostitutivo di Notorietà, in conformità all'**Allegato B** del presente Regolamento.

Stessa procedura è applicata per qualsivoglia modifica di attività esistente.



4.4 DISCOTECHE - SALE DA BALLO – BAR – CIRCOLI PRIVATI ECC... - E STRUTTURE FISSE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

In tutte le strutture fisse e mobili, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo (quali, a mero titolo esemplificativo, discoteche, sale da ballo, bar, circoli privati e similari, ecc...), in cui sia presente un qualsivoglia impianto di riproduzione elettroacustica finalizzato all'intrattenimento danzante, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, oltre a quanto previsto per l'apertura di una nuova attività, di cui agli specifici articoli di questo Regolamento, dovrà essere presentata certificazione del rispetto del limite massimo di emissione sonora interna previsto dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215.

Per quanto concerne i locali già operativi al momento dell'approvazione di questo Regolamento, gli stessi dovranno munirsi sia di Valutazione di Impatto Acustico (comprendente i valori di immissione, emissione e di criterio differenziale), sia della certificazione dell'emissione e taratura dell'impianto elettroacustico ai sensi del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento.

In caso di supero di uno o più dei limiti massimi imposti dalla normativa, il gestore dovrà presentare opportuno piano di bonifica acustica.

In caso di supero di uno o più dei limiti imposti dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215, il gestore dovrà provvedere immediatamente a far tarare l'impianto elettroacustico entro i termini di legge e far certificare lo stesso da un tecnico competente in acustica.

La documentazione deve essere conforme a quanto previsto dalle disposizioni dettate al **capitolo 7** di questo Regolamento.



4.5 INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

4.5.1 Strade

Fermo restando tutti i limiti previsti dal D.P.R. 30 Marzo 2004 n° 142, per quanto concerne i limiti per le categorie “E” ed “F”, i limiti sono demandati all’amministrazione Comunale.

A tal proposito, tutte le strade di categoria “E” ed “F” presenti sul territorio comunale, prendono come limiti acustici i valori massimi ammissibili di immissione propri della classe IV (65 dB Laeq diurni e 55 dB Laeq notturni).

In caso di permesso a costruire di immobili siti all’interno della fascia di pertinenza della strada, sono a carico del proponente l’opera, qualora necessarie, le opere di mitigazione acustica nei confronti delle infrastrutture esistenti.

In casi particolari, ovvero nei casi in cui l’intervento riguardi opere pubbliche più ampie, l’Amministrazione si riserva la facoltà di monetizzare l’intervento a carico del privato e di realizzarlo come opera pubblica.

In caso di realizzazione di un nuovo piano viabile, è a carico del proprietario, ovvero del gestore, realizzare lo stesso in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 30 Marzo 2004 n° 142, oltre che redigere idonea previsione di impatto acustico (al momento del progetto dello stesso) e collaudo di impatto acustico (ad infrastruttura ultimata e funzionante).

4.5.2 Ferrovia

Per quanto concerne la rumorosità dei piani ferrati, rimane a riferimento il D.P.C.M 18 Novembre 1998 n°459.

Tutte le nuove modifiche ai piani ferrati esistenti, di qualsivoglia natura, ivi compreso l’inserimento/disinserimento di barriere acustiche, dovrà essere supportato da apposito studio acustico redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale concernente gli effetti di tale opera.

In caso di permesso a costruire di immobili siti all’interno della fascia di pertinenza della ferrovia, sono a carico del proprietario dell’immobile, ovvero del proponente l’opera, le opere di mitigazione acustica nei confronti delle infrastrutture esistenti qualora necessarie.

In caso di realizzazione di un nuovo piano ferrato, è a carico del proprietario, ovvero del gestore, realizzare lo stesso in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M 18 Novembre 1998 n°459.



5 IMPIANTI TECNOLOGICI E SORGENTI INTERNE DEGLI EDIFICI

In questo capitolo vengono regolamentate le seguenti sorgenti sonore interne ad un edificio, le cui rumorosità insistono all'interno dello stesso:

- impianti tecnologici degli edifici, quali ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ascensori, scaldia acqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, etc;
- sorgenti sonore interne agli edifici, quali ad esempio cancelli, portoni, serramenti motorizzati, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, etc.

Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne, se connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali, sono soggetti, oltre al rispetto di quanto previsto in questo capitolo, anche al rispetto dei valori sia limite (emissione ed immissione) che differenziali.

Sono da considerarsi impianti ad uso comune, gli impianti e/o sorgenti a servizio di più unità immobiliari. Sono da considerarsi impianti ad uso singolo, gli impianti a servizio di un'unica unità immobiliare.

Tutti gli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97 (Febbraio 1998), sia ad uso comune che non, sono soggetti al rispetto dei limiti di cui al DPCM 05/12/1997.

Tutte le modifiche eseguite successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97, anche su impianti realizzati prima del DPCM succitato (sia su impianti ad uso comune che non), sono soggetti al rispetto dei limiti di cui al DPCM 05/12/1997.

Tutte le sorgenti ad uso comune devono essere progettate, installate ed utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo.

Tali accorgimenti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono consistere in:

- manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, etc);
- massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, etc).
- per tutti gli impianti di nuova realizzazione: installazione totalmente desolidarizzata dalle strutture.

Per il posizionamento di nuovi impianti ad uso singolo non riconnessi ad esigenze produttive, commerciali e/o professionali, è richiesta la presentazione del collaudo ai sensi del DPCM 05/12/1997 limitatamente alla rumorosità dell'impianto: il collaudo deve essere effettuato ad installazione avvenuta e ad impianto funzionante.

Per il posizionamento di nuovi impianti a servizio di attività produttive, commerciali e/o professionali, viene richiesta una previsione di impatto acustico redatta da Tecnico competente in Acustica ambientale da presentarsi unitamente alla richiesta di installazione, nonché un collaudo di impatto acustico ad installazione avvenuta ed a macchina funzionante, oltre al collaudo ai sensi del DPCM 5/12/1997.

Sarà facoltà del Comune richiedere, in qualsiasi momento, documentazione redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, attestante il rispetto di tali vincoli.

In caso di supero dei limiti, contestualmente alla documentazione sopra citata, dovrà essere presentato un progetto di bonifica acustica, redatta da Tecnico Competente in Acustica ambientale, della macchina o delle macchine rumorose.

I limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 non si applicano agli impianti installati e/o modificati antecedentemente all'entrata in vigore di tale decreto.

In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto di tali valori limite e, eventualmente, di prescrivere l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, la riduzione delle emissioni sonore di impianti anche installati prima dell'entrata in vigore del DPCM 05/12/1997.

Il mancato rispetto di una o più normative o parte di esse, potrà comportare la richiesta di immediata sospensione dell'attività delle macchine rumorose, oltre alle sanzioni penali e/o amministrative previste dalla normativa.



6 ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.

Non sono da includersi tra le attività temporanee quelle che, seppure non continuative, sono svolte in modo ripetitivo.

Sono da escludersi dalle attività a carattere temporaneo quelle rumorose a carattere stagionale o fisse o dotate di struttura fissa, che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e/o al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Il presente articolo, ottempera e recepisce quanto disposto dalla DGR. 24-4049 del 27 Giugno 2012, pubblicata sul BUR Piemonte n°27 il 05/07/2012, in merito alle disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai valori limite.

Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

In particolare sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività:

- Cantieri, quali cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera;
- Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi eccezionali, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili.
Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito, hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi;
- Altre attività, relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, ecc..

Per quanto attiene alle altre definizioni si richiamano la l. 447/1995, la L.R. 52/2000 ed i relativi provvedimenti attuativi.

Possono essere oggetto di deroga anche le attività stagionali o provvisorie (art. 9, comma 1 L.R. 52/2000)

Per il settore agricolo è prevista apposita procedura descritta al paragrafo 6.5 del presente regolamento.

6.1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali (realizzazione o allargamento della sede stradale) ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Nei cantieri edili, stradali o di diversa natura, macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui si prevede l'utilizzo, dovranno avere caratteristiche di funzionamento conformi (per quanto concerne la produzione di rumore) alle direttive dell'Unione Europea e, qualora esistenti, alle normative nazionali di recepimento (si citano, a titolo esemplificativo, il D.Lgs. 4.09.2002 n. 262 in attuazione della Direttiva n. 2000/14/Ce dell'8.05.2000, il D.P.R. n. 459/1996 e il D. Lgs. n. 195/06).

Per strumentazioni il cui funzionamento non sia disciplinato dalla normativa vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro impiego



(quali, ma non solo, isolamento acustico con materiali appositi, scelta di posizioni a minor impatto acustico ecc...).

I dispositivi di segnalazione acustica dovranno essere utilizzati nei modi previsti dalla normativa vigente, sostituiti e coadiuvati, ove possibile ed opportuno, da segnalatori di tipo luminoso, comunque nel pieno rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Le macchine ed attrezzature utilizzabili in esterno acquistate dopo la data del 21.9.1996 devono essere in possesso delle caratteristiche di cui al DPR 459/96 ed i relativi allegati; in particolare le emissioni di rumore prodotte da macchine ed attrezzature dovranno essere contenute nei valori limite di emissione di cui al DPCM 14.11.1997, con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio comunale in vigore.

I cantieri che possano originare rumore o comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e che abbiano carattere temporaneo o provvisorio, sono oggetto di autorizzazione con eventuale deroga rilasciata dall'Autorità Comunale.

Tale deroga determina l'esenzione, nelle modalità e nei tempi stabiliti, dal rispetto ai limiti acustici definiti con il *Piano di Classificazione Acustica* del territorio comunale (art.9 della *L.R. 52/2000*).

Qualora il livello di emissione derivante da tali attività sia desumibile dalla modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore, sono previste procedure di autorizzazione semplificate, ai sensi dell'art.5, comma 5, lettera c) della *L.R. 52/2000*.

La valutazione previsionale dei livelli di emissione e di immissione dovrà essere eseguita da tecnico competente in acustica ambientale, con una dichiarazione attestante i valori nelle aree con presenza di ricettori, anche se situate sul territorio di Comuni limitrofi.

Non sono applicabili deroghe a impianti installati permanentemente.

In caso di autorizzazione in deroga al supero dei limiti, non sarà più applicabile il criterio di immissione differenziale limitatamente alle rumorosità/attività oggetto di deroga, e limitatamente agli orari in cui è concessa la deroga.

In caso di autorizzazione in deroga, i nuovi limiti sono quelli definiti dall'autorità comunale, ovvero quelli definiti in questo regolamento.

Le autorizzazioni in deroga si suddividono in:

1. Senza Istanza
2. Con Istanza Semplificata.
3. Con Istanza Ordinaria.
4. Con Istanza Straordinaria.

6.1.1 Concessione in Deroga senza Istanza

Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, le seguenti attività:

- ✓ Cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
- ✓ Cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", ed in conformità a quanto previsto nel paragrafo 6.3 del presente Regolamento;
- ✓ Lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio (con totale assenza di attrezzature e/o lavorazioni in ambiente esterno), ed i lavori siano effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi;



Inoltre nel rispetto delle specifiche disposizioni in merito alle modalità di svolgimento (quali ad esempio giorni, orari, livelli sonori) dettate dagli uffici preposti, si intendono autorizzate automaticamente al superamento dei valori limite anche le seguenti attività:

- manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;

Il mancato rispetto di uno o più requisiti rende inapplicabile in ogni sua parte la modalità “senza istanza”.

La deroga ottenuta in regime di procedura “senza istanza”, è da ritenersi revocata con effetto immediato qualora, previo sopralluogo degli organismi preposti, ovvero da personale da essi inviato, si attesti il mancato rispetto di uno o più requisiti richiesti per l’ottenimento della deroga in regime di procedura “senza istanza”.

In contemporanea l’attività verrà sospesa e potrà essere ripresa esclusivamente in regime di deroga sottoposta a monitoraggio continuativo delle rumorosità, alla stregua di una deroga straordinaria, di cui assume tutti i vincoli, ad esclusione dei limiti massimi assoluti raggiungibili.

Sarà ad insindacabile giudizio del Comune di Volpiano richiedere prove fonometriche, imporre limitazioni e quant’altro riterrà necessario ed opportuno per la salvaguardia della salute dei cittadini, anche a deroga già rilasciata/acquisita ed a cantiere avviato.

Nel caso, il mancato ritorno dei dati di monitoraggio, inficerà l’intera procedura, decadrà con effetto immediato l’autorizzazione in Deroga, e si applicheranno le sanzioni di cui alla L.447/95 in capo al supero dei limiti acustici.

Le modalità di accesso alla Deroga senza Istanza sono:

- Appartenere alle categorie sopra elencate.
- Per i lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali: Nella comunicazione di inizio lavori, dovrà essere segnalata specificatamente la durata del cantiere (che dovrà essere inferiore a 3 giorni feriali anche non consecutivi), oltre agli orari di attività.

In caso di mancata comunicazione e/o specificazione di quanto sopra, la deroga senza istanza è da considerarsi sempre NON Applicabile.

6.1.2 Concessione in Deroga con Istanza Semplificata

Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell’istanza, le attività di seguito indicate, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell’inizio dell’attività.

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata con adeguato anticipo, stabilito dal Comune, e comunque non inferiore a 15 giorni lavorativi dall’inizio attività.

I cantieri, per accedere alla presente modalità, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
- orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15:00;
- utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
- durata complessiva delle attività fino a 60 giorni, anche non continuativi;
- presentazione dell’istanza predisposta secondo quanto contenuto nell’**Allegato F**.

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale dell’Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;



- ubicazione del cantiere, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile (referente acustico) che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga (Il referente acustico deve possedere la qualifica di Tecnico Competente in Acustica e deve risultare regolarmente iscritto nell'Elenco Nazionale);
- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

L'istanza dovrà essere presentata in marca da bollo secondo le disposizioni di Legge.

I mezzi e gli automezzi mobili, sia di cantiere che di trasporto (legati all'attività sotto deroga), entrano in tutto e per tutto nel novero delle attrezzature da cantiere (limitatamente alle rumorosità prodotte nel cantiere stesso).

La rumorosità da essi indotta è da considerarsi alla stregua di una qualsiasi attrezzatura, ed entra nel computo delle rumorosità indotte dall'attività, così come l'eventuale aumento del traffico veicolare.

La specifica domanda di autorizzazione in deroga dovrà essere indirizzata al Comune, in conformità all'allegato F al presente Regolamento, almeno 15 gg. lavorativi antecedenti la data dall'apertura del cantiere.

Trascorso tale termine non si garantisce l'esame della richiesta in tempo utile.

In assenza di esplicita accettazione della domanda, la richiesta di deroga al supero dei limiti è da ritenersi NON accettata.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

Il mancato rispetto di uno o più requisiti rende inapplicabile in ogni sua parte la richiesta di deroga attraverso la modalità semplificata.

La deroga ottenuta in regime di procedura semplificata, è da ritenersi revocata con effetto immediato qualora, previo sopralluogo degli organismi preposti, ovvero da personale da essi inviato, si attesti il mancato rispetto di uno o più requisiti richiesti per l'ottenimento della deroga in regime di procedura semplificata.

Qualora la dichiarazione del responsabile del cantiere, ovvero il titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, sia mendace o difforme dalla realtà, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalla normativa vigente.

In contemporanea l'attività verrà sospesa e potrà essere ripresa esclusivamente in regime di deroga sottoposta a monitoraggio continuativo delle rumorosità, alla stregua di una deroga straordinaria, di cui assume tutti i vincoli, ad esclusione dei limiti massimi assoluti raggiungibili.

Sarà ad insindacabile giudizio del Comune di Volpiano richiedere prove fonometriche, imporre limitazioni e quant'altro riterrà necessario ed opportuno per la salvaguardia della salute dei cittadini, anche a deroga già rilasciata ed a cantiere avviato.

Nel caso, il mancato ritorno dei dati di monitoraggio, inficerà l'intera procedura, e si applicheranno le sanzioni di cui alla L.447/95 in capo al supero dei limiti acustici.

6.1.3 Concessione in Deroga con Istanza Ordinaria



Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti dai paragrafi 6.1.1 e 6.1.2 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata con congruo anticipo, stabilito dal Comune, al fine di fornire risposta al richiedente in tempo utile, comunque non inferiore a 15 gg dalla data di apertura del cantiere: trascorso tale termine non si garantisce l'esame della richiesta in tempo utile.

In assenza di esplicita accettazione della domanda, la richiesta di deroga al supero dei limiti è da ritenersi NON accettata.

L'istanza dovrà essere redatta in conformità all'**Allegato G** al presente Regolamento.

Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e/o di Tecnico Competente in Acustica Ambientale di Sua fiducia, ai sensi art 12 della L.R. n. 52/2000, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.

Nel caso in cui le attività temporanee siano svolte tra le ore 24:00 e le ore 06:00, fatte salve differenti precisazioni dettate dall'Amministrazione Comunale, ovvero dei suoi Funzionari, l'autorizzazione è rilasciata in regime straordinario, regime di cui assume tutti i vincoli e prescrizioni.

Le autorizzazioni vengono concesse previa presentazione di specifica richiesta contestualmente al deposito di una dettagliata previsione di impatto acustico di cantiere in cui vengano elencate le macro attività ed i relativi valori in facciata ai ricettori circostanti.

L'autorizzazione in deroga fa comunque sempre riferimento ai seguenti criteri:

- I cantieri possono essere autorizzati al superamento dei limiti vigenti nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 20,00;
- La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale (ferme restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro) di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante, tra cui ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.

L'istanza dovrà essere presentata in marca da bollo secondo le disposizioni di Legge.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

Nel provvedimento di autorizzazione, o a seguito di sopralluogo sul cantiere avviato, il Comune potrà imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili.

Sarà ad insindacabile giudizio del Comune di Volpiano richiedere ulteriori prove fonometriche, imporre limitazioni e quant'altro riterrà necessario ed opportuno per la salvaguardia della salute dei cittadini, anche a deroga già rilasciata ed a cantiere avviato.

La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.

Nel provvedimento di autorizzazione o a seguito di sopralluogo sul cantiere avviato, il Comune potrà richiedere il monitoraggio continuativo e/o parziale delle rumorosità del cantiere stesso, da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale o del Referente Acustico.

La deroga ottenuta in regime di procedura ordinaria è da ritenersi revocata con effetto immediato qualora, previo sopralluogo degli organismi preposti, ovvero da personale da essi inviato, si attesti il mancato rispetto di uno o più requisiti richiesti per l'ottenimento della deroga in regime di procedura ordinaria, ovvero si attesti la difformità della realtà nei confronti di quanto dichiarato in uno o più documenti presentati per l'ottenimento del permesso di deroga.

Qualora una o più dichiarazioni risultino mendaci o difformi dalla realtà, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



In contemporanea l'attività verrà sospesa e potrà essere ripresa esclusivamente in regime di deroga sottoposta a monitoraggio continuativo delle rumorosità, alla stregua di una deroga straordinaria, di cui assume tutti i vincoli, ad esclusione dei limiti massimi assoluti raggiungibili.

Fatte salve differenti prescrizioni indicate ad insindacabile giudizio del Comune, ovvero dei Suoi Funzionari, i limiti massimi assoluti di immissione sonora, raggiungibili in deroga al supero dei limiti in regime di deroga Ordinaria, da non superare relativamente alle sorgenti utilizzate, al netto del traffico veicolare non indotto dall'attività, sono:

- in zona I: 65 dB_(A);
- in zona II,III,IV: 70 dB_(A);
- in zona V: 75 dB_(A);
- in zona VI: 80 dB_(A).1

I livelli si intendono rilevati su base di sessanta minuti, in facciata al ricettore più esposto e/ indicato dall'Ente Autorizzante.

In nessun caso sarà possibile effettuare operazioni di spalmatura sui tempi di riferimento.

In regime di deroga ordinaria, non si applicheranno i limiti previsti per i livelli di immissione differenziale.

6.1.4 Concessioni in deroga per cantieri – Procedura Straordinaria

Qualora l'attrezzatura da utilizzarsi sia incompatibile con i limiti acustici previsti in deroga ordinaria, e qualora non vi sia nessun ritrovato tecnico o tecnologico atto alla riduzione della rumorosità stessa, si potrà inoltrare domanda scritta al Comune di Volpiano, con la richiesta di supero dei limiti oltre le soglie di deroga ordinaria per lo svolgimento della propria attività.

La condizione sopra descritta deve risultare dalla valutazione di Impatto Acustico che il richiedente deve depositare unitamente alla richiesta di deroga straordinaria.

Rientrano, inoltre, in regime di deroga straordinaria, tutti i cantieri che svolgano attività al di fuori dell'orario 08,00÷20,00.

L'istanza dovrà essere presentata in marca da bollo secondo le disposizioni di Legge.

La domanda dovrà essere redatta in conformità all'**Allegato H** al presente Regolamento.

Il richiedente dovrà altresì predisporre il monitoraggio acustico continuativo per l'intero periodo di durata della deroga straordinaria delle rumorosità ivi generate ed immesse presso i ricettori sensibili.

Il monitoraggio dovrà essere eseguito in facciata ad almeno n°1 ricettore.

Il ricettore oggetto di monitoraggio dovrà essere quello più esposto al rumore.

I report di monitoraggio dovranno riportare almeno:

- ✓ Dati del tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- ✓ Marca, modello, n° di serie di ogni strumento utilizzato.
- ✓ Riferimento del centro SIT di taratura, e copia del relativo certificato di taratura SIT sia del Fonometro che del Calibratore utilizzati.
- ✓ Principali caratteristiche della strumentazione utilizzata e sua configurazione per la misura.
- ✓ Il tempo di riferimento.
- ✓ Il tempo di osservazione.
- ✓ Tempo di misura.
- ✓ Le principali condizioni atmosferiche (temperatura, umidità, velocità del vento, ed orario di rilevazione).
- ✓ Oggetto dell'intervento.
- ✓ Laeq suddivisi in fasce di trenta minuti cadauna con in relativi percentili Laf10, Laf95 ed Laf99.
- ✓ Laeq dei periodi più rumorosi con in relativi percentili Laf10, Laf95 ed Laf99.
- ✓ Time history dell'intero periodo di misura, suddiviso in almeno fasce da un'ora cadauna.



- ✓ Laeq totali suddivisi per giornata lavorativa (in caso di accavallamento tra il periodo di riferimento diurno e notturno, riportare i due dati Laeq_{day} ed Laeq_{night}).
- ✓ Frequenza di campionamento fonometrico non superiore ad 1 secondo.

Fatti salvi i requisiti minimi richiesti in questo articolo, la redazione della documentazione tecnica acustica dovrà essere conforme a quanto previsto in questo regolamento.

Sarà ad insindacabile giudizio del Comune di Volpiano richiedere ulteriori prove fonometriche, imporre limitazioni e quant'altro riterrà necessario ed opportuno per la salvaguardia della salute dei cittadini, anche a deroga già rilasciata ed a cantiere avviato.

6.1.5 Riepilogo modalità concessioni in Deroga Cantieri

	Senza Istanza	Istanza Semplificata	Istanza Ordinaria	Istanza Straordinaria
Modalità di concessione	* X	In conformità Allegato F	In conformità Allegato G	In conformità Allegato H

* Sulla comunicazione di inizio lavori, deve essere specificato che il cantiere dura meno di tre giorni feriali anche non consecutivi, e comunicazione degli orari di attività.



6.2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO, APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

In merito alle manifestazioni in luogo pubblico, sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro), che per la buona riuscita della manifestazione necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

La manifestazione dovrà soddisfare almeno una delle due condizioni: essere in un luogo pubblico, ovvero essere aperta al pubblico.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi, solo se a supporto dell'attività principale licenziata (ivi compresi i dehors) e qualora non superino le 30 giornate (anche non consecutive) nell'arco di un anno solare.

Qualsiasi manifestazione o festa che si protragga per un periodo superiore ai 30 giorni anche non continuativi, non è soggetta a deroga e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'articolo 8 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Non sono applicabili deroghe a impianti installati permanentemente, ad eventi e feste private.

La rumorosità delle attrezzature a supporto delle manifestazioni sono a carico della manifestazione stessa (quali, ma non solo, generatori, frigo, aumento traffico veicolare, ecc).

Non sono da includersi tra le attività temporanee quelle che, seppure non continuative, sono svolte in modo ripetitivo.

Sono da escludersi dalle attività a carattere temporaneo quelle rumorose a carattere stagionale o fisse o dotate di struttura fissa, che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e/o al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Le manifestazioni sottostanti alla procedura "Senza Istanza" dovranno soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 6.2.1 di questo Regolamento, e potranno essere ubicate in qualsiasi area del territorio Comunale.

Le manifestazioni sottostanti ad "Istanza Semplificata" dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 2.1.3 del presente Regolamento.

In quest'ultimo caso, la localizzazione delle strutture avverrà prioritariamente nei siti indicati nel Piano di Classificazione Acustica.

In alternativa, sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui questa si svolge, la possibilità di concedere autorizzazioni al di fuori di tali aree, le quali seguiranno l'iter di istanza ordinaria.

La concessione in deroga determina l'esenzione, nelle modalità e nei tempi stabiliti, dal rispetto ai limiti acustici definiti con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale (art.9 della L.R. 52/2000): in caso di autorizzazione in deroga al supero dei limiti, non sarà più applicabile il criterio di immissione differenziale limitatamente alle rumorosità/attività oggetto di deroga, e limitatamente agli orari in cui è concessa la deroga.

In relazione alla natura della manifestazione svolta, potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.

È concessa deroga ai limiti di emissione e immissione sonori per il periodo di svolgimento delle sfilate dei carri allegorici durante le manifestazioni carnevalesche.

In caso di autorizzazione in deroga, i nuovi limiti sono quelli definiti dall'autorità comunale, ovvero quelli definiti in questo regolamento.

Le autorizzazioni in deroga si suddividono in:

1. Senza Istanza
2. Con Istanza Semplificata.



3. Con Istanza Ordinaria.
4. Con Istanza Straordinaria.

6.2.1 Deroga senza istanza

Fatte salve le disposizioni del codice civile e penale, rimanendo obbligatorio il rispetto del livello massimo ammissibile di immissione pari a 70 dB Laeq su base di trenta minuti in facciata al ricettore più esposto, ed il rispetto del limite orario (di seguito riportato nelle varie casistiche di manifestazione), sono esenti dalla richiesta di autorizzazione in deroga e quindi si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, le seguenti attività (così come indicato dalla DGR n° 24-4049 del 27 Giugno 2012, art. 5):

- ✓ *la riproduzione di eventi musicali che non necessitano di strutture particolari (quali, ma non solo, palchi, aree attrezzate ecc...), eseguiti da parte di un numero esiguo di persone con l'ausilio di strumentazione acustica (fatta esclusione per la batteria e/o strumenti a percussione) o con strumentazione elettroacustica con emissione massima complessiva non superiore ad 85 dB_(A): tali eventi dovranno svolgersi in giornate festive, prefestive o nell'ambito di mercati o manifestazioni organizzate, con orario compreso tra le ore 09,00 e le ore 22,00.*
- ✓ *manifestazioni sportive non rumorose, con orario compreso tra le ore 09,00 e le ore 24,00;*
- ✓ *processioni religiose di qualsiasi professione, con orario compreso tra le ore 09,00 e le ore 22,00.*
- ✓ *filodiffusione organizzata nelle vie cittadine dalle associazioni ed approvate dall'Amministrazione Comunale, con orario compreso tra le ore 09,00 e le ore 22,00.*
- ✓ *manifestazioni carnevalesche approvate dall'Amministrazione comunale, con orario compreso tra le ore 09,00 e le ore 22,00.*
- ✓ *Le manifestazioni carnevalesche autorizzate.*
- ✓ *tutte le forme di allarme, di pericolo, e di ogni altra tipologia, di pubblica utilità e/o interesse (non rientrano in questa categoria gli allarmi personali, di autoveicoli, motoveicoli, civili abitazioni ecc...).*
- ✓ *Spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00.*
- ✓ *Tutte le attività autorizzate dall'Amministrazione, ovvero da Ufficio preposto, di cui all'elenco predisposto dall'Ufficio Ambiente e pubblicato sul sito internet del Comune di Volpiano: in questo caso con l'autorizzazione all'esercizio della manifestazione/evento, è da considerarsi automaticamente anche concessa l'autorizzazione in deroga al supero dei limiti acustici, fatte salve differenti indicazioni sull'atto autorizzativo.*

Inoltre nel rispetto delle specifiche disposizioni in merito alle modalità di svolgimento (quali ad esempio giorni, orari, livelli sonori) dettate dagli uffici preposti, si intendono autorizzate al superamento dei valori limite anche le seguenti attività:

- luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere.
- Festa di Capodanno pubblica, con orario fino alle ore 02,00.

Per quanto concerne i luna park, i circhi, le feste popolari e gli eventi sportivi non rumorosi, l'orario di esercizio dell'evento dovrà essere compreso tra le ore 09,00 e le ore 24,00.

Per quanto concerne i mercati e le fiere, l'orario di esercizio dell'evento dovrà essere compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

Il mancato rispetto di uno o più requisiti rende inapplicabile in ogni sua parte la modalità “senza istanza”.

La deroga ottenuta in regime di procedura “senza istanza”, è da ritenersi revocata con effetto immediato qualora, previo sopralluogo degli organismi preposti, ovvero da personale da essi inviato, si attesti il mancato rispetto di uno o più requisiti richiesti per l'ottenimento della deroga in regime di procedura “senza istanza”.



In contemporanea l'attività verrà sospesa e potrà essere ripresa esclusivamente in regime di deroga sottoposta a monitoraggio continuativo delle rumorosità, alla stregua di una deroga straordinaria, di cui assume tutti i vincoli, ad esclusione dei limiti massimi assoluti raggiungibili.

Sarà ad insindacabile giudizio del Comune di Volpiano richiedere prove fonometriche, imporre limitazioni e quant'altro riterrà necessario ed opportuno per la salvaguardia della salute dei cittadini, anche a deroga già rilasciata/acquisita ed a manifestazione avviata.

Nel caso di esplicita richiesta di monitoraggio acustico, la concessione in deroga al supero dei limiti è subordinata alla corretta restituzione dei dati di monitoraggio: il mancato ritorno dei dati di monitoraggio, inficerà l'intera procedura, farà decadere la deroga acustica, e si applicheranno le sanzioni di cui alla L.447/95 in capo al supero dei limiti acustici nel caso in cui l'attività non sia in grado di dimostrare con specifici rilevazioni fonometriche il rispetto dei limiti acustici tutti, differenziale compreso.

Le modalità di accesso alla Deroga senza Istanza sono:

- Rientrare nell'elenco di cui al comma 1 e 2 del presente paragrafo.
In caso contrario, la deroga senza Istanza è da considerarsi sempre NON Applicabile.
- Dichiarazione da effettuarsi all'atto di richiesta di "Autorizzazione alla Manifestazione", come da modulo predisposto dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione alla manifestazione.

Qualora una specifica manifestazione, seppur ricompresa nell'elenco di cui ai commi 1 e 2, sia oggetto di esposti e/o lamenti, sarà facoltà dell'amministrazione escludere la stessa dalle manifestazioni che possono accedere alla deroga senza istanza, e richiedere, per la ripetizione negli anni futuri, l'applicazione della procedura ordinaria e/o altra procedura ritenuta più idonea.

Qualora sia oggettivamente desumibile che vi possano essere potenziali superi del limite acustico di 70 dB Laeq di immissione su base di trenta minuti e/o venga superato il limite orario delle ore 24,00, occorrerà obbligatoriamente seguire l'iter di cui alla deroga straordinaria.

6.2.2 Deroga con Istanza Semplificata

Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le attività di seguito indicate, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata con adeguato anticipo, stabilito dal Comune, e comunque non inferiore a 15 giorni lavorativi dall'inizio attività, in conformità all'Allegato I al Regolamento Comunale.

Trascorso tale termine non si garantisce l'esame della richiesta in tempo utile.

In assenza di esplicita accettazione della domanda, la richiesta di deroga al supero dei limiti è da ritenersi NON accettata.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

Gli spettacoli e manifestazioni, per accedere alla presente modalità, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della D.g.r. 6 agosto 2001, n. 85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale come aree di Pubblico Spettacolo;
- per ogni sito: durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;
- per ogni sito: durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";



- presentazione dell'istanza secondo l'**Allegato I**.

L'istanza dovrà essere presentata in marca da bollo secondo le disposizioni di Legge e dell'Ufficio preposto.

Il mancato rispetto di uno o più requisiti rende inapplicabile in ogni sua parte la richiesta di deroga attraverso la modalità semplificata.

La deroga ottenuta in regime di procedura semplificata, è da ritenersi revocata con effetto immediato qualora, previo sopralluogo degli organismi preposti, ovvero da personale da essi inviato, si attesti il mancato rispetto di uno o più requisiti richiesti per l'ottenimento della deroga in regime di procedura semplificata.

Qualora la dichiarazione del responsabile dell'evento sia mendace o difforme dalla realtà, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

In contemporanea l'attività verrà sospesa e potrà essere ripresa esclusivamente in regime di deroga sottoposta a monitoraggio continuativo delle rumorosità, alla stregua di una deroga straordinaria, di cui assume tutti i vincoli, ad esclusione dei limiti massimi assoluti raggiungibili.

Sarà ad insindacabile giudizio del Comune di Volpiano richiedere prove fonometriche, imporre limitazioni e quant'altro riterrà necessario ed opportuno per la salvaguardia della salute dei cittadini, anche a deroga già rilasciata ed a cantiere avviato.

Nel caso di esplicita richiesta di monitoraggio acustico, la concessione in deroga al supero dei limiti è subordinata alla corretta restituzione dei dati di monitoraggio: il mancato ritorno dei dati di monitoraggio entro 2 gg lavorativi dalla data del singolo evento, inficerà l'intera procedura, farà decadere la deroga acustica, e si applicheranno le sanzioni di cui alla L.447/95 in capo al supero dei limiti acustici nel caso in cui l'attività non sia in grado di dimostrare con specifici rilevazioni fonometriche il rispetto dei limiti acustici tutti, differenziale compreso.

6.2.3 Deroga con Istanza Ordinaria

Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti dai paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata con congruo anticipo, stabilito dal Comune, al fine di fornire risposta al richiedente in tempo utile, e comunque non inferiore a 15 giorni lavorativi.

Trascorso tale termine non si garantisce l'esame della richiesta in tempo utile.

In assenza di esplicita accettazione della domanda, la richiesta di deroga al supero dei limiti è da ritenersi NON accettata.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

L'istanza è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, della legge n. 447/1995.

La previsione di Impatto Acustico, deve prevedere, per ogni singola tipologia di attività svolta, i livelli di immissione massimi in facciata ai ricettori: qualora si superasse la soglia dei 70 dB Laeq su base di trenta minuti, l'autorizzazione potrà essere emessa solo come Deroga Straordinaria, di cui assumerà tutti i vincoli.

Il Comune, si riserva la facoltà di imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.

Nel caso in cui le attività temporanee siano svolte tra le ore 24:00 e le ore 06:00, fatte salve differenti precisazioni dettate dall'Amministrazione Comunale, ovvero dei suoi Funzionari, l'autorizzazione è rilasciata in regime straordinario e sottostà alle relative prescrizioni.

Le autorizzazioni vengono concesse previa presentazione di specifica richiesta in conformità all'**Allegato J** al Regolamento Comunale.



La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale (ferme restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro) di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante.

L'istanza dovrà essere presentata in marca da bollo secondo le disposizioni di Legge.

Nel provvedimento di autorizzazione, o a seguito di sopralluogo a manifestazione avviata, il Comune potrà imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili.

Nel provvedimento di autorizzazione o comunque in qualsiasi momento, anche a manifestazione già avviata, il Comune potrà richiedere il monitoraggio continuativo e/o parziale delle rumorosità dell'evento stesso, da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale o del Referente Acustico.

La deroga ottenuta in regime di procedura ordinaria è da ritenersi revocata con effetto immediato qualora, previo sopralluogo degli organismi preposti, ovvero da personale da essi inviato, si attesti il mancato rispetto di uno o più requisiti richiesti per l'ottenimento della deroga in regime di procedura ordinaria, ovvero si attesti la difformità della realtà nei confronti di quanto dichiarato in uno o più documenti presentati per l'ottenimento del permesso di deroga.

Qualora una o più dichiarazioni risultino mendaci o difformi dalla realtà, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

In contemporanea l'attività verrà sospesa e potrà essere ripresa esclusivamente in regime di deroga sottoposta a monitoraggio continuativo delle rumorosità, alla stregua di una deroga straordinaria, di cui assume tutti i vincoli, ad esclusione dei limiti massimi assoluti raggiungibili.

Fatte salve differenti prescrizioni indicate sulle autorizzazioni, ad insindacabile giudizio del Comune, ovvero dei Suoi funzionari, i limiti massimi assoluti di immissione sonora, raggiungibili in deroga al supero dei limiti, da non superare relativamente alle sorgenti utilizzate, al netto del traffico veicolare non indotto dall'attività, sono pari a 70 dB Laeq su trenta minuti.

In regime di deroga ordinaria, non si applicheranno i limiti previsti per i livelli di immissione differenziale.

Sono fatti salvi, anche per le attività temporanee, i limiti posti a tutela della salute dei frequentatori relativi ai livelli massimi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

I nuovi limiti devono intendersi come immissione dovuta all'esercizio dell'attività in deroga.

Devono pertanto essere rispettati in facciata al ricettore e/o ricettori più disturbati, nel punto di massima pressione sonora, su base di trenta minuti e tempo di campionamento non superiore a 1 secondo.

Il nuovo limite è da considerarsi come la reale rumorosità prodotta dall'attività che impatta in facciata al ricettore più sensibile.

Non si accetteranno, pertanto, operazioni di spalmatura sul periodo di riferimento, essendo i nuovi limiti inerenti il solo periodo di osservazione che deve coincidere con il periodo di effettivo esercizio dell'attività a cui è stata concessa deroga al supero dei limiti.

Nel caso di esplicita richiesta di monitoraggio acustico, la concessione in deroga al supero dei limiti è subordinata alla corretta restituzione dei dati di monitoraggio: il mancato ritorno dei dati di monitoraggio, inficerà l'intera procedura, farà decadere la deroga acustica e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, e si applicheranno le sanzioni di cui alla L.447/95 in capo al supero dei limiti acustici nel caso in cui l'attività non sia in grado di dimostrare con specifiche rilevazioni fonometriche il rispetto dei limiti acustici tutti, differenziale compreso.

6.2.4 Deroga con Istanza Straordinaria



Le manifestazioni, le cui immissioni su base di trenta minuti superino la soglia dei 70 dB Laeq, ovvero le manifestazioni che si svolgono con orario oltre le ore 24,00, potranno essere autorizzate in Deroga, in condizioni di Istanza Straordinaria.

Si potrà, pertanto, inoltrare domanda scritta all'Ufficio preposto del Comune di Volpiano, con la richiesta di supero dei limiti oltre le soglie di deroga ordinaria per lo svolgimento della propria attività. In regime di Deroga Straordinaria, il monitoraggio acustico dell'evento diviene obbligatorio, fatte salve differenti indicazione dell'Amministrazione.

Il monitoraggio dovrà essere eseguito in facciata ad almeno n°1 ricettore (il più esposto).

La previsione di impatto acustico diviene requisito essenziale.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata con congruo anticipo, stabilito dal Comune, al fine di fornire risposta al richiedente in tempo utile, e comunque non inferiore a 15 giorni lavorativi.

Trascorso tale termine non si garantisce l'esame della richiesta in tempo utile.

In assenza di esplicita accettazione della domanda, la richiesta di deroga al supero dei limiti è da ritenersi NON accettata.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

Le autorizzazioni vengono concesse previa presentazione di specifica richiesta in conformità all'**Allegato K** al Regolamento Comunale.

L'istanza dovrà essere presentata in marca da bollo secondo le disposizioni di Legge.

I report di monitoraggio dovranno riportare almeno:

- ✓ Dati del tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- ✓ Marca, modello, n° di serie di ogni strumento utilizzato.
- ✓ Riferimento del centro SIT/Accredia di taratura, e copia del relativo certificato di taratura SIT/Accredia sia del Fonometro che del Calibratore utilizzati.
- ✓ Principali caratteristiche della strumentazione utilizzata e sua configurazione per la misura.
- ✓ Il tempo di riferimento.
- ✓ Il tempo di osservazione.
- ✓ Tempo di misura.
- ✓ Le principali condizioni atmosferiche (temperatura, umidità, velocità del vento, ed orario di rilevazione).
- ✓ Oggetto dell'intervento.
- ✓ Laeq suddivisi in fasce di trenta minuti con i relativi percentili Laf10, Laf95 ed Laf99.
- ✓ Laeq dei periodi più rumorosi con in relativi percentili Laf10, Laf95 ed Laf99.
- ✓ Time history dell'intero periodo di misura.
- ✓ Laeq totali suddivisi per giornata lavorativa (in caso di accavallamento tra il periodo di riferimento diurno e notturno, riportare i due dati Laeq_{day} ed Laeq_{night}).
- ✓ Frequenza di campionamento non superiore a 1 secondo.

La suddivisione su base di trenta minuti dei livelli LAeq, dovrà avvenire con suddivisione normale dell'orario (es: dalle 10.00 alle 10.30, dalle 10.30 alle 11.00 ecc...).

Non si accetteranno suddivisione di orario non centrate sulla divisione dell'ora sopra riportata (es: non verrà accettata la suddivisione dalle 09.12.45 alle 09.42.45).

Nel caso l'attività di monitoraggio inizi o termini sfalsata rispetto alla divisione oraria coerente, si accetterà (limitatamente alla prima divisione, ovvero all'ultima) la suddivisione sfalsata per potersi centrare alla divisione coerente dell'ora.

Sarà ad insindacabile giudizio del Comune di Volpiano richiedere ulteriori prove fonometriche, imporre limitazioni e quant'altro riterrà necessario ed opportuno per la salvaguardia della salute dei cittadini, anche a deroga già rilasciata ed a cantiere avviato.

6.2.5 Riepilogo modalità concessioni in Deroga Manifestazioni Occasionali



	Senza Istanza	Istanza Semplificata	Istanza Ordinaria	Istanza Straordinaria
Modalità di concessione	* X	In conformità Allegato I	In conformità Allegato J	In conformità Allegato K

* Rientrano nelle attività con Deroga senza istanza solo ed esclusivamente:

1. Artisti da strada;
2. Manifestazioni sportive non rumorose con orario compreso tra le 08,00 e le ore 24,00;
3. Processioni religiose di qualsiasi professione;
4. Esibizione delle bande musicali autorizzate;
5. Filodiffusione organizzata nelle vie cittadine dalle associazioni ed approvate dall'Amministrazione Comunale;
6. Manifestazioni carnevalesche approvate dall'Amministrazione comunale con orario compreso tra le 08,00 e le ore 24,00;
7. Comizi politici con orario compreso tra le 08,00 e le ore 24,00;
8. Manifestazioni commemorative approvate dall'Amministrazione con orario compreso tra le 08,00 e le ore 24,00;
9. Manifestazioni a carattere benefico approvate dall'Amministrazione con orario compreso tra le 08,00 e le ore 24,00;
10. Tutte le forme di allarme, di pericolo, e di ogni altra tipologia, di pubblica utilità e/o interesse; (non rientrano in questa categoria gli allarmi personali, di autoveicoli, motoveicoli, civili abitazioni ecc).
11. Luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere approvate dall'Amministrazione.
12. Tutte le attività ripetitive, effettuate in luogo pubblico e/o aperte al pubblico, di cui all'elenco predisposto dall'Ufficio Ambiente e pubblicato sul sito internet, tra cui:
 - ✓ CARNEVALE (a febbraio)
 - ✓ FIERA DI PRIMAVERA (a maggio)
 - ✓ FESTA PATRONALE SS. PIETRO E PAOLO (a giugno)
 - ✓ NOTTI D'ESTATE (a luglio)
 - ✓ FESTA DELLA BIRRA (a luglio)
 - ✓ DE BELLO CANEPICIANO (ad ottobre ogni due anni)
 - ✓ FIERA D'AUTUNNO (a novembre)
 - ✓ MERCATINI DI NATALE (a dicembre)
 - ✓ GIOSTRE A GIUGNO (a ridosso della festa patronale)
 - ✓ FESTA DI SAN ROCCO (ad agosto)
 - ✓ FESTA MADONNA DELLE VIGNE (a settembre)
 - ✓ FESTA BORGO SAN MICHELE (a settembre)
 - ✓ FESTA BORGO RUMERO – SAGRA DELLA BAGNA CAUDA (ad ottobre)

6.3 EVENTI SPORTIVI

Ai sensi della DGR_{Piemonte} 24-4049, Allegato A – art.3 – quinto comma, gli eventi sportivi possono accedere alla deroga acustica per il loro svolgimento.

Si potrà, pertanto, inoltrare domanda scritta all'Ufficio preposto del Comune di Volpiano, con la richiesta di supero dei limiti per lo svolgimento della propria attività, con le modalità già previste dalla DGR stessa, ed esplicitate nel paragrafo 6.2 di questo regolamento.

I vincoli per l'accesso alla deroga risultano essere:

- Svolgimento dell'attività in orario compreso tra le 09.00 e le 22.00;
- Immissione sonore massime ammissibili pari a 70 dB LAeq su base di trenta minuti in facciata al ricevitore più esposto, ovvero sul ricevitore più esposto e su ulteriori ricettori eventualmente indicati/segnalati dall'Amministrazione;



- Numero di giorni massimo derogabile per ogni sito pari a 30 gg/anno;
- Obbligo di richiedere la deroga da parte dell'organizzatore ovvero del responsabile dell'evento sportivo.

Qualora l'evento venga svolto in un'area di pubblico spettacolo, si potrà procedere con istanza semplificata (in conformità Allegato I), altrimenti con istanza ordinaria (in conformità Allegato J).

Qualora sia previsto o prevedibile l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, ovvero qualora sia previsto o prevedibile l'accesso di tifoserie organizzate, la richiesta di deroga sottostà obbligatoriamente alla presentazione di una previsione di impatto acustico.

Nel caso di uso di impianti di riproduzione elettroacustica, occorre che la valutazione previsione di impatto acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica (TCA), regolarmente iscritto all'ENTECA, sia corredata, oltre che da quanto previsto dalla DGR 9-11616 e dal presente regolamento, anche di certificato di taratura del sistema audio, sempre a firma di TCA contenente almeno:

- Disegno in pianta in cui viene identificata la posizione dell'impianto elettroacustico;
- Descrizione dell'intera catena audio, comprensiva di marca, modello e numero di serie, dei singoli apparati, a partire dal mixer fino ai diffusori elettroacustici;
- Descrizione e documentazione fotografica circa l'alloggiamento dei sistemi di diffusione sonora (posizionamento mixer, limiter, finali di potenza ecc...);
- Taratura (set point dei singoli parametri) dei sistemi di limitazione del segnale (limiter e/o compressori), da installarsi obbligatoriamente quale ultima apparecchiatura prima dei finali di potenza (la taratura dei su richiamati limiter e/o compressori deve essere effettuata con i guadagni dei finali di potenza al massimo, al fine di evitare possibili superi dei livelli dichiarati). La taratura deve altresì avvenire con un livello di segnale tale da garantire l'intervento dei suddetti apparati, e l'impossibilità di superare i livelli verificati con la modifica del livello del segnale a monte del sistema di limitazione/compressione stesso.
- Verifica strumentale fonometrica dei livelli effettivamente impattanti sul ricettore più esposto, ovvero sul ricettore più esposto e su eventuali ulteriori ricettori segnalati/indicati dall'Amministrazione, con certificazione del TCA circa il valore L_{AEQ30} raggiungibile dal solo impianto audio, oltre al valore L_{AEQ30} previsto con l'insieme di tutte le sorgenti sonore (sistemi audio + persone + eventuali sistemi sonori delle tifoserie quali trombe, tamburi ecc...).

I sistemi di limitazione/compressione, devono essere alloggiati in apposito rack, possibilmente non manomissibile.

Rimane a totale carico e responsabilità del conduttore dell'impianto audio, solidalmente con l'organizzatore, verificare la corretta taratura dell'intero sistema audio prima e durante lo svolgimento della manifestazione.

In caso di utilizzo di sistemi di diffusione sonora, è sempre richiesto un collaudo di impatto acustico da svolgersi nella prima giornata di manifestazione in deroga, di durata pari all'evento comprensivo di un'ora prima ed un'ora dopo l'evento stesso, in cui le condizioni meteo siano conformi alla L.447/95 e decreti collegati.

È facoltà dell'Amministrazione richiedere ulteriori monitoraggi, anche ripetuti, qualora vi siano esposti, doglianze, o comunque lamentele circa i livelli acustici effettivamente indotti dalla manifestazione.

È facoltà dell'Amministrazione, così come espressamente previsto dalla DGR_{Piemonte} 24-4049, Allegato A – art.9, ritirare la concessione in deroga in caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, così come risulta facoltà dell'Amministrazione ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del rumore.

È facoltà del Comune imporre limiti acustici inferiori rispetto a quelli riportati in questo paragrafo e/o definire particolari posizionamenti di installazione degli impianti elettroacustici, qualora sia ritenuto opportuno per la salvaguardia del riposo delle persone potenzialmente esposte.



6.4 MONITORAGGIO RUMOROSITÀ IN DEROGA

Durante le operazioni di monitoraggio (sia esso in regime di istanza semplificata, ordinaria o Straordinaria) non è richiesta la ricerca di eventi impulsivi e/o tonali, né dovranno essere applicate correzioni ai livelli monitorati.

Il monitoraggio dovrà essere eseguito dal referente acustico nominato, ovvero dal suo sostituto (che si ricorda dovranno essere muniti di qualifica di Tecnico Competente in Acustica).

Le operazioni di monitoraggio sono volte alla determinazione della rumorosità effettiva che impatta presso i ricettori, pertanto le rumorosità compendiate dovranno essere quelle rilevate: non saranno ammesse operazioni di “spalmatura” delle rumorosità sull’intero periodo di riferimento.

Il tempo di misura dovrà essere comprensivo dell’intero periodo di apertura del cantiere / manifestazione.

Nel caso di cantiere a ciclo continuo, le operazioni di monitoraggio dovranno essere eseguite in modo continuativo senza interruzioni.

I tempi di rilevazione di ogni singola misura dovranno essere suddivisi in Laeq di trenta minuti cadauno; la frequenza di campionamento non superiore a 1 (un) secondo (sono ammesse frequenze di campionamento più veloci, quali 1/10 di secondo, ma non più lente).

Il compendio del monitoraggio dovrà pervenire all’ufficio comunale preposto entro 2 gg dalla data di rilevazione, o comunque nella giornata indicata dall’ufficio preposto.

Qualora, a seguito di sopralluogo, i funzionari pubblici non possano riscontrare la presenza del Referente Acustico, ovvero del suo Sostituto, ovvero verbalizzare l’avvenuto monitoraggio, decadrà la concessione in Deroga, l’attività sarà considerata illegittima, e verranno applicate le sanzioni previste dalla L.447/95.

In caso di richiesta di monitoraggio, ovvero nei casi in cui lo stesso sia obbligatorio, il Referente Acustico, oltre a presentare i dati rilevati e l’elaborazione degli stessi in apposito documento, dovrà altresì presentare atto sostitutivo di notorietà in cui dichiarerà i livelli di LAeq orari riscontrati, e l’eventuale conformità/differenza nei confronti dei livelli ammessi in deroga, divenendo, in tale frangente, a tutti gli effetti facente funzioni di controllore per conto della Pubblica Amministrazione.

6.5 NOTE IN MERITO AGLI EVENTI CON IMPIANTI ELETTROACUSTICI

Per quanto riguarda gli impianti di riproduzione audio, l’utilizzo dei sistemi di regolazione e controllo (quali, ma non solo, limiter, compressor ecc...) sono obbligatori al fine della concessione in deroga.

Gli stessi devono essere posizionati nella catena strumentale quale ultimo dispositivo prima degli amplificatori di potenza.

Al fine di impedire manomissioni degli stessi, dovranno essere posizionati in sito accessibile al solo responsabile della manifestazione (ad esempio, alloggiati all’interno di rack dotato di chiusura tramite chiave e/o lucchetto, in cui le strumentazioni alloggiate siano inaccessibili dall’esterno).

La taratura degli stessi deve essere eseguita posizionando il guadagno degli amplificatori di potenza al massimo.

In caso di differente taratura, gli amplificatori stessi dovranno essere anch’essi allocati in sito inaccessibile da persona differente dall’organizzatore.

La taratura dell’impianto elettroacustico deve essere accompagnata da una documentazione tecnica, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in cui si attestino:

- I valori di emissione massimi raggiungibili con la taratura di cui sopra per ogni punto di emissione, misurato ad un metro dallo stesso ed in asse con il fronte sonoro.
- Documentazione fotografica della strumentazione di controllo e del posizionamento delle sorgenti elettroacustiche.
- Fatta esclusione per gli eventi “Live”, conformità ai limiti imposti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.



Limitatamente all'esecuzione di eventi live di rilievo, si dovrà predisporre il monitoraggio di tutto quanto il periodo di preparazione ed esecuzione dell'evento.

Eventuali eventi di musica dal vivo all'interno di strutture fisse (quali, a mero titolo esemplificativo, bar, ristoranti, pub ecc..., potranno essere oggetto di autorizzazione in deroga qualora:

- Non si svolgano per più di 30 giorni/anno anche non consecutivi.
- Gli impianti di riproduzione elettroacustica non siano installati in maniera fissa.

In caso contrario, i singoli eventi non potranno usufruire dei benefici delle autorizzazioni in deroga e dovranno sottostare ai valori massimi di emissione, immissione e differenziale.

6.6 DEROGA ATTIVITÀ SETTORE AGRICOLO

Sono regolamentate in questo paragrafo le attività temporanee che superino uno o più limiti imposti dalla L.447/95, secondo la definizione di cui al capitolo 6 del presente documento, svolte nel settore agricolo con l'impiego di macchinari o impianti rumorosi a servizio dell'attività, quali ad esempio quelle finalizzate alla difesa delle colture da avversità atmosferiche (antigrandine e antibrina), la preparazione degli insilati, il mescolamento del liquame all'interno delle fosse e l'essiccazione dei cereali, qualora non superino le 30 giornate, per ogni punto di attività, nell'arco di un anno solare.

Per quanto riguarda l'attività di irrigazione dei campi con mezzi di sollevamento dell'acqua meccanici, è concesso svolgerla qualora non vengano superate le 90 giornate, per ogni punto di attività, nell'arco di un anno solare.

Per quanto riguarda il settore agricolo è prevista apposita deroga al supero dei limiti acustici da richiedersi attraverso il modulo "Allegato D".

Rientrano nel presente articolo le Attività riguardanti il settore agricolo, quali:

- Le attività di difesa delle colture da avversità atmosferiche (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: anti-brina e antigrandine);
- Le attività di irrigazione dei campi, con pompe meccaniche;
- L'impiego di macchinari o di impianti non fissi a servizio dell'attività agricola.

Fatte naturalmente salve le disposizioni del codice civile e penale, rimanendo obbligatorio il rispetto del livello massimo ammissibile di immissione pari a 70 dB Laeq su base di sessanta minuti in facciata al ricettore più esposto, le attività agricole particolari possono accedere all'autorizzazione in deroga al supero dei limiti acustici nel periodo di riferimento diurno.

La richiesta di deroga al supero dei limiti dovrà essere presentata secondo il modello di cui all'Allegato D al regolamento acustico comunale.

Qualora le rumorosità insistano e superino i limiti in aree di classe I, in cui sono ubicate delle scuole, è consentito l'esercizio di tutte le attività in deroga di cui al presente articolo esclusivamente negli orari di chiusura della/e scuola/e stessa/e.

Qualora le rumorosità insistano e superino i limiti in aree di classe I in cui sono ubicati ospedali, cliniche con degenza, case di riposo, potranno essere emessi particolari vincoli di orario da parte dell'amministrazione comunale, per le attività da svolgersi in deroga, viste le specifiche esigenze delle strutture sottoposte ad inquinamento acustico.

Sarà ad insindacabile giudizio del Comune di Volpiano richiedere prove fonometriche, imporre limitazioni e quant'altro riterrà necessario ed opportuno per la salvaguardia della salute dei cittadini, anche a deroga già rilasciata.

Nel caso di esplicita richiesta di monitoraggio acustico, la concessione in deroga al supero dei limiti è subordinata alla corretta restituzione dei dati di monitoraggio: il mancato ritorno dei dati di monitoraggio, inficerà l'intera procedura, farà decadere la deroga acustica, e si applicheranno le sanzioni di cui alla L.447/95 in capo al supero dei limiti acustici nel caso in cui l'attività non sia in grado di dimostrare con specifici rilevazioni fonometriche il rispetto dei limiti acustici tutti, differenziale compreso.

L'autorizzazione in deroga al supero dei limiti potrà essere revocata a fronte di esposti da parte dei cittadini, doglianze ovvero comprovato disturbo della popolazione.

Poiché la rumorosità immessa dipende sia dal livello di rumore generato, che dalla distanza del ricettore (oltre che dal tipo di propagazione), a merito titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta una tabella



con indicata la distanza del ricettore rispetto all'impianto che vede accedere alla deroga, e l'indicazione di massima della potenza sonora (L_w) raggiungibile dalla sorgente stessa per ottemperare ai parametri richiesti in deroga acustica, al fine di permettere al richiedente di effettuare una prima stima di massima circa la possibilità di accedere alla deroga al supero dei limiti.

In caso di dubbio, si ricorda che è sempre possibile far redigere una dettagliata previsione di impatto acustico da tecnico regolarmente iscritto nell'elenco ENTECA.

Distanza sorgente-ricettore (mt)	Potenza sonora Mezzo impiegato (L_w)
≤ 5	< 81
≤ 10	< 86
≤ 20	< 91
≤ 50	< 97
≤ 100	< 103
≤ 200	< 110



7 REQUISITI MINIMI DELLA DOCUMENTAZIONE

7.1 RILEVAZIONI AI SENSI DEL D. 16 MARZO 1998

Fermo restando tutto quanto riportato nel Decreto 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, ed a tutto quanto già precedentemente previsto in questo Regolamento, i documenti presentati dovranno contenere almeno:

- ✓ Dati del tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- ✓ Marca, modello, n° di serie di ogni strumento utilizzato.
- ✓ Riferimento del centro SIT/Accredia di taratura e copia della relativa certificazione di taratura sia del Fonometro che del Calibratore utilizzati.
- ✓ Principali caratteristiche della strumentazione utilizzata e sua configurazione per la misura.
- ✓ Il tempo di riferimento.
- ✓ Il tempo di osservazione.
- ✓ Tempo di misura.
- ✓ Le principali condizioni atmosferiche (temperatura, umidità, velocità del vento, ed orario di rilevazione).
- ✓ Oggetto dell'intervento.
- ✓ Identificazione e descrizione degli eventi rumorosi presenti nell'area di rilevazione.
- ✓ Compendio delle rilevazioni suddivisa per punti di misurazione.
- ✓ Compendio generale dei dati.
- ✓ Considerazioni sui dati raccolti.
- ✓ Pianta, anche non in scala, riportante oltre alle sorgenti sonore, gli eventuali ricettori.
- ✓ Eventuale mappa acustica tridimensionale in scala (obbligatoria laddove esplicitamente richiesta).

7.1.1 Dati del Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Il documento redatto e presentato al Comune di Volpiano dovrà riportare Nome e Cognome del Tecnico Competente in Acustica Ambientale che ha effettuato le rilevazioni e redatto le documentazioni, nonché il numero di iscrizione nell'elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (ENTECA).

Nel caso in cui più tecnici abbiano partecipato alle rilevazioni ed alla stesura dei documenti, i dati riportati dovranno essere di tutte le figure interessate.

7.1.2 Strumentazione

I documenti che si presenteranno al Comune di Volpiano, dovranno contenere marca, modello e numero di serie della strumentazione utilizzata per effettuare le rilevazioni acustiche, nonché data della taratura SIT e copia dei certificati di taratura sia del Fonometro che del Calibratore.

La strumentazione utilizzata dovrà essere conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente, pertanto almeno in classe 1.

Si dovranno altresì descrivere le principali caratteristiche della sopra citata strumentazione, quali i principali parametri in grado di memorizzare e la velocità di campionamento.

Se viene utilizzato un programma informatico per la post elaborazione dei dati, lo stesso dovrà essere elencato nella descrizione della strumentazione utilizzata e ne dovrà essere descritta la metodologia di utilizzo.

7.1.3 Tempo di osservazione e di riferimento

I documenti che si presenteranno al Comune di Volpiano, dovranno contenere, oltre alla data ed al luogo di misura, anche l'indicativo sia del tempo di riferimento che del tempo di osservazione.

Per quanto concerne il tempo di osservazione, è altresì necessaria una descrizione dettagliata delle motivazioni che hanno indotto ad utilizzare lo stesso per la realizzazione delle misurazioni.



7.1.4 Tempo di misura

Il tempo di misura, per quanto non espressamente determinato in tutte le normative, deve essere congruo alla determinazione dell'evento o degli eventi che si intendono determinare.

Ferme restando le tempistiche inerenti sia la determinazione del Clima Acustico che della rumorosità delle strade e delle ferrovie (dettagliatamente descritte nel Decreto 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” e negli specifici decreti attuativi), nei restanti casi si richiedono rilevazioni di tempistiche conformi a quanto da rilevare.

Fatte salve ulteriori vincoli di normative sovraordinate più restrittive rispetto a quelle riportate, si dovranno pertanto rispettare le seguenti tempistiche minime:

- a. Monitoraggio strade: 7 giorni continuativi, senza interruzioni per ogni punto di misurazione.
- b. Monitoraggio di controllo in ambiente esterno: non inferiore a trenta minuti continuativi senza interruzioni per ogni punto di misurazione.
- c. Clima acustico:
 - ✓ Misure a lungo termine: per ogni punto di misura, misurazione in continuo per almeno ventiquattro ore continuative, con campionamento non superiore ad un decimo di secondo.
 - ✓ Misure a breve termine: per ogni punto di misura, misurazione in continuo per almeno trenta minuti continuativi, con campionamento non superiore ad un decimo di secondo, in almeno tre differenti orari per ogni periodo di riferimento.
- d. Rilevazione rumorosità Ferrovia: minimo 24 ore continuative per ogni punto di rilevazione.
- e. Rilevazioni di impatto acustico: l'intero periodo di riferimento per ogni punto di misura. Si accetteranno rilevazioni anche di tempistica minore, purché dettagliatamente motivate.
- f. Rilevazioni varie: non inferiore a 10 minuti continuativi per ogni punto di rilevazione, e comunque non inferiore alla corretta determinazione dell'evento: viene richiesta una dettagliata descrizione dell'evento che si intende valutare ed esaurienti motivazioni della scelta della tempistica di misura.
- g. Rilevazioni rumorosità residua per calcolo criterio differenziale: non inferiore a 10 minuti continuativi per ogni punto di rilevazione. In caso di presenza di piano viabile nelle immediate circostanze, non inferiore a trenta minuti.
- h. Rilevazioni rumorosità ambientale per calcolo criterio differenziale: di durata almeno pari all'evento da rilevare; comunque non inferiore a 10 minuti continuativi per ogni punto di rilevazione. In caso di presenza di piano viabile nelle immediate circostanze, non inferiore a trenta minuti.

Nel caso specifico, si ricorda che la tempistica da cui estrapolare il valore Laeq ambientale deve essere rappresentativo dell'evento da valutare, senza ulteriori operazioni di spalmatura. Si ricorda che ai sensi della DGR9-11616, il criterio di immissione differenziale deve essere valutato nelle condizioni di massima potenziale criticità, pertanto il livello più alto del singolo evento disturbante (eventualmente estrapolato se la misura è di durata maggiore rispetto all'evento), rispetto al livello residuo più basso riscontrabile nell'area.

7.1.5 Condizioni atmosferiche

Il documento tecnico dovrà essere corredato dalle condizioni climatiche ed atmosferiche inerenti al tempo di osservazione.

Si dovranno riportare:

- ✓ la velocità del vento.
- ✓ la temperatura dell'aria.
- ✓ il grado di umidità.
- ✓ le condizioni atmosferiche (cielo coperto, sereno ecc..).
- ✓ data ed ora di rilevazione delle condizioni sopra citate.

Nel caso in cui le rilevazioni interessino più tempi di riferimento, i dati sopra elencati dovranno essere riportati per ogni tempo di riferimento.

Ovvero, occorre riportare la dichiarazione che le condizioni climatiche erano congrue a quanto previsto dalla normativa.



7.1.6 Oggetto dell'intervento

Il documento tecnico dovrà contenere i dati del richiedente l'intervento (nome e cognome del committente, residenza, indirizzo e numero civico; ovvero ragione sociale, partita Iva, sede legale ed operativa).

Si dovranno altresì descrivere le motivazioni dell'intervento, nonché le modalità con cui lo stesso è stato affrontato.

Occorrerà specificare la posizione delle sorgenti rumorose note ed identificabili che concorrono sia alla rumorosità residua che ambientale.

Si dovrà altresì precisare la classe acustica dell'area in cui si sta operando.

7.1.7 Compendio dei dati

Per ogni punti di misurazione, e per ogni misura ivi eseguita, si richiede il compendio di almeno i seguenti parametri:

- ✓ Livello equivalente pesato A (L_{aeq}).
- ✓ Tracciato della Time history della misura.
- ✓ Grafico dello spettro del livello misurato almeno a terzo d'ottava.
- ✓ Tempo di misura.
- ✓ Data ed ora di inizio.
- ✓ Descrizione dettagliata delle modalità di ricerca degli eventi tonali ed impulsivi (laddove richiesto). Nel caso di utilizzo di software per la loro determinazione, descrizione delle modalità di settaggio dello stesso e report totale rilasciato dal software stesso.
- ✓ Per gli eventi impulsivi e tonali, si richiede una motivazione scritta e dettagliata inerente l'applicazione dei fattori correttivi K_i, K_t e K_b previsti dalla normativa, ovvero delle motivazioni che hanno indotto a non utilizzarli.

Si richiede altresì un compendio riepilogativo generale comprendente, oltre all'identificativo della misura ed al valore L_{aeq} per ogni punto di misura, anche la penalizzazione in presenza di fattori correttivi K_i, K_t e K_b ed il relativo valore L_c (livello equivalente pesato "A" corretto attraverso le penalizzazioni K_i, K_t e K_b vedi D.16-03-1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*", allegato "A": punti 15 16 e 17 ed allegato "B": punti 9 10 e 11).

La verifica di rispondenza ad uno o più limiti, deve essere redatta attraverso apposito compendio per ognuno dei limiti oggetto di verifica (un compendio di paragone tra i valori rilevati ed i limiti massimi di immissione, un compendio di paragone tra i valori rilevati ed i limiti massimi di emissione, ecc..ecc..).

7.1.8 Considerazioni sui dati raccolti

A chiusura dei documenti, si richiede un capitolo di considerazioni finali in merito ai dati raccolti e ad eventuali note che il tecnico ritenga necessarie.



7.1.9 Pianta

Si richiede una pianta dell'area di intervento, anche non in scala, in cui sia segnalata e descritta la posizione di ogni singolo punto di misurazione ed eventuali coordinate GPS.

Tali informazioni sono necessarie al fine di valutare la corretta dislocazione dei punti di misura, nonché permettere eventuali operazioni di controllo negli stessi punti utilizzati per redigere il documento.

7.1.10 Mappa acustica

Oltre ai casi in cui è specificatamente richiesta, la mappa acustica sia bi-dimensionale che tridimensionale, è sempre accettata.

Nel caso in cui si utilizzi tale strumento, si richiede la dettagliata cronologia delle operazioni di taratura e validazione del modello informatico ed il riscontro con rilevazioni, anche a campione, in loco.

7.2 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Per quanto concerne le documentazioni di verifica dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, oltre a quanto previsto dalle normative Nazionali e Regionali, esse devono contenere:

- a) Tutto quanto previsto negli articoli 7.1.1, 7.1.2 ed 7.1.6 di questo Regolamento.
- b) Le tempistiche di misura.
- c) Descrizione dettagliata del metodo di misura e delle scelte tecniche effettuate nell'espletare le rilevazioni.
- d) Numero di punti di misura, loro determinazione e loro identificazione.
- e) Pianta, anche non in scala, riportante le partizioni oggetto di misura.
- f) Compendio dei risultati dettagliato e complessivo secondo normativa UNI.
- g) Rappresentazione grafica della sovrapposizione delle curve di riferimento normalizzate.
- h) Rappresentazione grafica dei valori di L_{aeq} e/o L_{asmax} (limitatamente alla rumorosità degli impianti).

7.2.1 Tempi di misura

Per quanto concerne i tempi di misura, si prescrive che i collaudi dovranno essere realizzati secondo le seguenti modalità:

- Rumorosità residua: non inferiore a 5 (cinque) minuti per ogni punto di rilevazione, a finestre e porte chiuse.
- Rumorosità ambientale:
 - ✓ Isolamento di facciata: Secondo normativa vigente.
 - ✓ Isolamento tra i vani: Secondo normativa vigente.
 - ✓ Rumorosità calpestio: Secondo normativa vigente.
 - ✓ Rumorosità degli impianti: almeno un intero ciclo di lavoro.
- Tempo di riverbero: sufficiente per calcolare i valori di RT60 e/o RT30 e/o RT20, necessari per espletare i conteggi.

7.2.2 Metodo di misura

Per quanto concerne la descrizione del metodo di misura, si dovranno precisare eventuali scelte tecniche effettuate durante le rilevazioni.

Al fine di redigere una verifica di un alloggio, si dovranno verificare tutte le facciate presenti nell'alloggio, tutte le separazioni tra i vani, tutte le partizioni orizzontali, ecc.. ecc...

Nel caso di condomini, si potrà procedere in due modalità differenti:

- ✓ Verifica totale: in cui si verificano tutti gli alloggi ed ogni singolo vano di ogni alloggio.
- ✓ Verifica a campione: in cui si può verificare un singolo intero alloggio per ogni tipologia omogenea di alloggi.



In quest'ultimo caso è richiesta una dichiarazione redatta come atto sostitutivo di notorietà del Costruttore e del Direttore Lavori, nelle loro persone fisiche, in cui si attesti che i restanti alloggi sono stati costruiti con le stesse modalità, accortezze, accuratezze, con gli stessi materiali e metodologie di posa di quelli verificati.

Per tipologia omogenea di alloggi, si intendono alloggi siti nello stesso condominio e/o stabile, simili tra loro come forma, superficie, volumetria e divisione interna (le dimensioni tra uno e l'altro, non si devono discostare per più del 10%).

Sarà ad insindacabile facoltà del Comune, ovvero dei suoi funzionari, richiedere, in qualunque momento, la verifica delle restanti unità immobiliari.

In riferimento al collaudo, per ogni unità immobiliare verificata, si precisa che:

- L'isolamento di facciata deve essere verificato in ogni porzione della facciata il cui vano interno sia adibito a stazionamento di persone, nessuno escluso.
- L'isolamento tra i vani deve essere verificato sia tra unità contigue sullo stesso piano, che tra unità sovrapposte (con sovrapposizione anche non totale), oltre che tra unità in diagonale.
- La rumorosità da calpestio deve essere verificata su tutte le partizioni orizzontali facenti parte di unità immobiliari differenti, siano esse sovrapposte, in diagonale, affiancate, o sovrapposte inverse (piano emittente inferiore e piano ricevente superiore).
- La rumorosità degli impianti deve essere verificata nel vano più disturbato, ad esclusione di quello in cui il rumore viene generato, appartenente a differente unità immobiliare.
Il vano più disturbato può essere sia sullo stesso piano, che su altro piano.
La rumorosità degli impianti deve essere verificata sia tra ambienti sovrapposti, che tra unità immobiliari affiancate e/o sovrapposte in diagonale.

7.2.3 Punti di misura

Per quanto concerne i punti di misura, si prescrive che i collaudi dovranno essere realizzati secondo le seguenti modalità:

- Isolamento di facciata: In conformità alla Norma UNI EN ISO 16283 - parte 3 e smi.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo: con posizionamento sorgente inclinata a 45° rispetto alla normale della facciata in verifica, e rilevazione per un numero di punti di misura uguale ad 1/10 (un decimo) del volume dell'ambiente ricevente, e comunque non inferiore a 5 (cinque).
- Isolamento tra i vani: In conformità alla Norma UNI EN ISO 16283 - parte 1 e smi, con posizione della sorgente in almeno 2 (due) punti emittenti per ogni partizione verificata, e rilevazione per un numero di punti di misura uguale ad 1/10 (un decimo) del volume dell'ambiente ricevente, e comunque non inferiore a 5 (cinque), per ogni posizione della sorgente.
- Rumorosità da calpestio: In conformità alla Norma UNI EN ISO 16283 - parte 2 e smi, con posizionamento della macchina da calpestio sulla partizione orizzontale da verificare in almeno quattro punti; nell'ambiente ricevente, per ogni punto di posizionamento della macchina, si dovrà procedere alla verifica in un numero di punti uguali ad 1/10 (un decimo) del volume dell'ambiente ricevente, e comunque non inferiore a 5 (cinque).
- Rumorosità degli impianti: punto di misura nel vano più disturbato ad esclusione di quello in cui viene generato il rumore.
- Tempo di reverbero: con posizione della sorgente in almeno 2 (due) punti emittenti per ogni ambiente da verificare, e rilevazione per un numero di punti di misura uguale ad 1/10 (un decimo) del volume dell'ambiente, e comunque non inferiore a 5 (cinque), per ogni posizione della sorgente.

Eventuali future modifiche delle Normative Tecniche di collaudo si intenderanno tacitamente recepite ed integrate nel presente testo, ed esso modificato come da Norme sopravvenute.



7.2.4 Pianta delle partizioni verificate

Occorre riportare una pianta, anche non in scala, con riportate le partizioni verificate ed una breve descrizione dei singoli posizionamenti sia della sorgente sonora che dei punti di verifica.

7.2.5 Compendio dati

Per ogni verifica (ovvero per ogni isolamento di facciata, di separazione tra i vani ecc.. ecc..), si dovrà allegare al documento (e/o inserire all'interno dello stesso) il grafico così come previsto dalla normativa ISO in cui si possa verificare la traslazione della curva di riferimento, ed in cui sia indicato l'indice di isolamento, ovvero di rumorosità, normalizzato.

Per quanto concerne la rumorosità degli impianti sia a ciclo continuo che discontinuo, i dati compendati dovranno essere almeno:

- ✓ Laeq rumorosità impianto.
- ✓ Laeq rumorosità "residua".
- ✓ Lasmax rumorosità "residua".
- ✓ Lasmax rumorosità impianto.

7.2.6 Classificazione acustica degli edifici

Il D.M. 11 Gennaio 2017 "*Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione*" - Allegato 2 – art 2.3.5.6, ha introdotto l'obbligo di previsione della Classificazione Acustica, con il vincolo di rientrare obbligatoriamente in Classe II per tutti gli edifici pubblici, e di rientrare obbligatoriamente in Classe I per tutti gli edifici scolastici.

La classificazione Acustica degli edifici, pertanto, è sempre obbligatoria in caso realizzazione e/o modifica di edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione e/o altro ente ad essa equiparata.

Nel caso specifico, la stessa dovrà essere valutata sia a livello previsionale (unitamente alla Previsione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici) sia a livello di Collaudo.

Il Collaudo positivo diviene parte essenziale per la chiusura della pratica.

In ambito privato, in attesa del riordino in materia di acustica edilizia, la Classificazione Acustica dell'immobile è prevista come obbligatoria solo in fase di Collaudo, redatta in conformità alla Norma UNI 11367 e smi.

Fatti salvi nuovi differenti disposizioni normative, la Classificazione Acustica dell'immobile affianca ma non sostituisce il collaudo dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici.

7.3 D.P.C.M. 16 APRILE 1999 N°215

Per quanto concerne le documentazioni di verifica ai sensi del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n°215, così come previsto dal D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n°215 stesso, esse devono contenere almeno:

- Identificativo dell'attività oggetto di verifica.
- Generalità del proprietario e del Gestore dell'attività.
- Tutto quanto previsto nei paragrafi 7.1.1, 7.1.2 di questo regolamento.
- Le tempistiche di misura per ogni singolo punto di misura e per ogni misura ivi eseguita.
- Descrizione dettagliata del metodo di misura e delle scelte tecniche effettuate nell'espletare le rilevazioni.
- Numero di punti di misura, loro determinazione e loro identificazione.
- Pianta, anche non in scala, riportante la posizione dei punti di misura.
- Pianta, anche non in scala, riportante la posizione dei punti di emissione sonora dell'impianto elettroacustico.
- Valori di L_{Asmax} per ogni misura eseguita.
- Valori di L_{Aeq} per ogni misura eseguita.
- Compendio dei risultati dettagliato e complessivo.



- Metodologia di media dei valori (qualora utilizzata), modalità di calcolo, dati inseriti e valore ottenuto.
- Normative di riferimento utilizzate.
- Report fotografico della catena audio.
- Report con indicato, per ogni apparato della catena audio, tutti i settaggi di taratura.

7.4 RESTITUZIONE DEI DATI

Tutta quanta la documentazione, ivi compresi i dati fonometrici rilevati, dovranno essere disponibili anche su supporto informatico.

Nel caso sia necessario l'utilizzo di un apposito software per la visualizzazione dei dati fonometrici in originale, occorrerà fornire apposito programma (anche per la sola lettura) dei dati rilevati.

Nel caso in cui la distribuzione di tale programma non fosse libera, ma sottostia a particolare licenza, i dati informatici dovranno essere consegnati in formato xls, con annessa autocertificazione redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in cui si attesti che i dati riportati sono conformi a quelli rilevati ed in cui attesti che i dati in originale saranno da Lui custoditi e messi a disposizione degli organismi di controllo.

I dati originali dovranno comunque essere mantenuti e disponibili per eventuali verifiche da parte degli organismi competenti per le tempistiche previste dalla Legge e comunque per almeno 10 (dieci) anni.



8 CONTROLLI E SANZIONI

8.1 ORDINANZE

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti, il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre con ordinanza:

- Limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento.
- Particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.
- Chiusura o sospensione dell'attività rumorosa fino ad avvenuta bonifica acustica (qualora insorgessero gravi e comprovate problematiche di salute pubblica).

Il Comune può inoltre:

- Richiedere alle attività un monitoraggio acustico anche prolungato nel tempo.

8.2 MISURAZIONI E CONTROLLI FONOMETRICI ED AMMINISTRATIVI

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

L'attività di controllo fonometrico è demandata all'A.R.P.A., ovvero a Tecnico Competente in Acustica Ambientale di fiducia dell'Amministrazione Comunale.

L'attività di controllo tecnico-amministrativo, richiesto eventualmente a seguito di un esposto o di una richiesta di controllo da parte della Pubblica Amministrazione, o per la tutela della salute dei cittadini, sarà svolta dagli agenti del Comando di Polizia Municipale, ovvero dai Carabinieri di Volpiano e/o altro Pubblico Ufficiale, che potranno verificare la veridicità di quanto sottoscritto nelle dichiarazioni rese per il rilascio dell'autorizzazione, rispetto alla situazione presente al momento del sopralluogo, anche avvalendosi di personale esterno con la qualifica di tecnico Competente in Acustica, regolarmente iscritto all'ENTECA.

8.3 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Per quanto concerne le sanzioni sia amministrative che penali, si rimanda alle disposizioni di legge.

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile, superi uno o più limiti definiti dalle normative vigenti, e/o non rispetti i modi ed i tempi previsti dalle autorizzazioni e/o ordinanze emesse dall'Amministrazione Comunale, sarà punito ai sensi di legge (art.10 L. 447/95 e successive modifiche e/o integrazioni).

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 52/2000.
2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni confinanti, la Città ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.



In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro il termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), articolo 14, Legge Regionale 52/2000.

3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico, ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.
4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.
5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L. 689/81.
6. L'inottemperanza ai provvedimenti previsti nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.
8. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'articolo 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

* Gli importi sopra riportati risultano essere quelli definiti dalla L.447/95: eventuali modifiche, adeguamenti ed integrazioni intervenute nel corso del tempo con provvedimenti e Normative sovra-ordinate, si intendono tacitamente recepite.

8.3.1 Esclusioni

Le sanzioni di cui al precedente paragrafo, non si applicano nei seguenti casi:

- a) superamento dei limiti del D.P.C.M. 05/12/97, per i quali viene meno la salubrità dell'immobile e la perdita del titolo abitativo;
- b) durante il periodo di risanamento stabilito nei Piani di Risanamento Acustico delle imprese approvati dall'Organismo Autorizzativo di riferimento.



9 NORME TRANSITORIE E FINALI

9.1 ABROGAZIONE DI NORME

Anche se non espressamente previsto, sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale del Comune di Volpiano in contrasto con il presente Regolamento (limitatamente alle parti in contrasto con il presente regolamento).

9.2 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore così come stabilito per i Regolamenti Comunali.

9.3 PUBBLICA UTILITÀ

Qualora, per comprovata urgenza e sicurezza pubblica, un intervento fosse da realizzarsi con carattere urgente, la pubblica sicurezza prevarica qualsiasi tipologia di vincolo riportato su codesto Regolamento.

9.4 MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà essere modificato, integrato e/o rivisto, con la procedura prevista dalla L.447/95 e s.m.i. e dalla L.R. 52/2000, ogni qualvolta sopravvenute mutazioni normative, giurisprudenziali e/o di interesse pubblico, ne prevedano la modifica stessa.

Qualunque Normativa sovraordinata entrata in vigore dopo l'adozione del presente Regolamento, si intende tacitamente recepita sullo stesso, anche in assenza di specifica modifica del presente regolamento. Qualora una o più Normative sovraordinate siano in disaccordo su uno o più punti del presente regolamento, lo stesso si intende automaticamente adeguato alle suddette normative, ed i soli commi in contrasto abrogati.

In questo caso, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applicano comunque le sopravvenute norme sovraordinate.

La modifica del contenuto degli Allegati al presente Regolamento, viene effettuata direttamente dagli uffici preposti, in funzione di sopravvenute Norme Sovraordinate, ovvero in funzione delle effettive esigenze di gestione delle pratiche, sempre in conformità alle Norme relative agli specifici campi di applicazione.
